

519ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 3 APRILE 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

e del Vice Presidente **BO**

INDICE

<p>Comunicazione del Presidente della Repubblica:</p> <p>PRESIDENTE <i>Pag.</i> 21367</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Annunzio di presentazione 21339</p> <p>Approvazione da parte di Commissioni permanenti 21339</p> <p>Presentazione di relazioni 21339</p> <p>Trasmissione 21339</p> <p>« Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), <i>d'iniziativa del senatore Picchiotti</i>; « Modifiche alle disposizioni del testo</p>	<p>unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254); « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » (400), <i>d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri</i>. (Seguito della discussione):</p> <p>AGOSTINO <i>Pag.</i> 21343 e <i>passim</i></p> <p>ASARO 21361 e <i>passim</i></p> <p>CERUTTI 21351 e <i>passim</i></p> <p>DE PIETRO 21364</p> <p>GRAMEGNA 21347</p> <p>JANNUZZI 21340, 21342</p> <p>LOCATELLI 21362</p> <p>PICCHIOTTI 21347 e <i>passim</i></p> <p>SCHIAVONE, <i>relatore</i> 21343 e <i>passim</i></p> <p>TAMBRONI, <i>Ministro dell'Interno</i> 21344 e <i>passim</i></p>
---	--

519ª SEDUTA

DISCUSSIONI

3 APRILE 1957

TERRACINI *Pag.* 21341 e *passim*
ZOTTA 21348, 21354
Votazioni per appello nominale: 21356, 21369

Interrogazioni:

Annunzio 21372

Svolgimento:

ASARO *Pag.* 21371
TAMBRONI, *Ministro dell'interno* 21370

Mozioni:

Annunzio 21372

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 » (1934), di iniziativa dei deputati Cavallaro ed altri;

« Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1935);

« Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri » (1936), di iniziativa del deputato Chiaramello;

« Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi » (1937), di iniziativa dei deputati Infantino e Delcroix.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori Spagnolli, Benedetti e Picchele:

« Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume » (1933).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Azara, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Disposizioni per il personale della Magistratura » (623-Urgenza).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Erezione in comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal comune di Gravina, provincia di Bari » (1837), di iniziativa del deputato Troisi;

« Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'esercizio 1956-57 e a lire 750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1957-58 » (1927), di iniziativa dei deputati Riva ed altri;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia » (1817);

« Trattamento dei professori universitari collocati a riposo chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato » (1899), di iniziativa del senatore Trabucchi;

« Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione » (1915);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere » (1610).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** » (35), d'iniziativa del senatore Picchiotti; « **Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** » (254); « **Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione** » (400), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » d'iniziativa del senatore Picchiotti; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de-

creto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento »; « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione », d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

Dobbiamo ora procedere all'esame dell'emendamento presentato dal senatore Jannuzzi, tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, l'articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2-bis.

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

” L'Autorità di pubblica sicurezza può, previo decreto motivato di autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Pretore competenti per territorio, obbligare le persone fermate per indagini di polizia giudiziaria, nonché le persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità e coloro che non sono in grado di provare la loro identità a sottoporsi a rilievi segnaletici ” ».

PRESIDENTE. Avverto che lo stesso senatore Jannuzzi ha successivamente presentato un nuovo testo dell'articolo 2-bis, sostitutivo dell'emendamento precedente. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il primo comma dell'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza può obbligare le persone indicate negli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità a sottoporsi a rilievi segnaletici ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JANNUZZI. L'articolo 4 della legge di pubblica sicurezza si occupa dei rilievi segnaletici, che, come sapete, sono una forma di documen-

tazione relativa a determinate categorie di persone.

È stato tuttavia osservato ieri che l'articolo 4, nel suo testo originario del 1931, era un po' generico, in quanto conteneva la dizione: « persone pericolose o sospette ». Fu detto giustamente che non si sa chi deve determinare quali siano le persone pericolose e quali siano le persone sospette. Ed allora, dopo un attento esame della materia e a modifica del mio emendamento già proposto, ho pensato che la materia può riconnettersi ad altra materia già dal Senato esaminata, e che è contenuta in una legge in vigore e precisamente nella legge 27 dicembre 1956, che stabilisce le categorie di coloro che possono essere oggetto di diffida da parte del Questore o di foglio di via obbligatorio.

È sembrato che la disposizione per la quale alcune categorie di persone possono essere sottoposte a rilievi segnaletici, possa essere analoga a quella che prevede la diffida da parte del Questore e il foglio di via obbligatorio, poiché, in sostanza, i rilievi segnaletici sono un provvedimento che rientra nel quadro generale della diffida e del foglio di via obbligatorio.

D'altra parte l'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956 stabiliscono e qualificano la categoria di coloro i quali possono essere sottoposti a questo provvedimento. Non c'è più quindi la discrezionalità da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza nel determinare coloro i quali possono essere sottoposti a rilievi segnaletici, ma c'è l'elencazione precisa, tassativa, inderogabile, stabilita dagli articoli 1 e 2 della legge del 1956: oziosi, vagabondi, coloro che sono notoriamente dediti a traffici illeciti, coloro che per la loro condotta, o per il loro tenore di vita vivono abitualmente dei proventi del reato, coloro che per il loro comportamento siano ritenuti dediti o favoriscano la prostituzione e coloro i quali si trovano fuori residenza senza saper dar conto di sé. Naturalmente a questa categoria ne va aggiunta un'altra, prevista dal testo unico del 1931: coloro i quali trovandosi in determinate località non possono provare la loro identità personale o si rifiutino di provarla.

Credo che su un testo di questo genere tutti dobbiamo essere d'accordo perchè non è altro che un richiamo al contenuto di una legge che

abbiamo già approvato e sulla quale ci siamo trovati tutti d'accordo. Non debbo ricordare io che la legge del 1956 ricalca, nell'elencazione di coloro che possono essere sottoposti a provvedimenti di polizia, proprio il contenuto del disegno di legge Terracini originario, e non debbo nemmeno ricordare che ieri l'onorevole Terracini era d'accordo che coloro i quali, trovandosi in una determinata località, non possano dar conto della loro identità personale, o addirittura si rifiutano di dimostrare la loro identità, possono essere sottoposti a rilievi segnaletici.

In queste condizioni mi pare che la mia proposta debba trovare accoglimento da parte di tutti i settori del Senato. Non ritengo poi che si debba mantenere la mia originaria proposta, per quanto riguarda il provvedimento dell'Autorità giudiziaria, cioè del Procuratore della Repubblica o del Pretore, in quanto, essendo stabilito già dalla legge in vigore che per provvedimenti di polizia più gravi non occorre il provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è naturale che anche per un provvedimento di minore entità, come quello relativo ai dati segnaletici, tale provvedimento dell'Autorità giudiziaria non debba essere richiesto.

Sottopongo, quindi, al Senato l'approvazione del mio emendamento, all'articolo 2-bis, nel nuovo testo.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Io so — non dico per esperienza mia, ma per esperienza di tutti — che la notte porta consiglio; penso però che porti in particolare consiglio a coloro che hanno il privilegio di poter avere rapporti con coloro che vogliono laddove si può volere.

Onorevole Jannuzzi, io mi chiedo che cosa ci sia di emendato nel suo emendamento. Nel testo che lei ha presentato oggi non c'è più nulla di quello che c'era nel testo di ieri, perchè l'unica innovazione seria — mi perdoni — dell'emendamento da lei prima presentato — ed io ne ero rimasto veramente compiaciuto ed ammirato nei suoi confronti — era l'intervento dell'Autorità giudiziaria nell'autorizzare l'Autorità di pubblica sicurezza a compiere un

atto lesivo della dignità umana nei casi eccezionali nei quali fosse richiesto per la difesa superiore della società.

Ma qui, nell'emendamento che è stato presentato in questo momento da lei, non ritroviamo che un mutamento di formulazione, ed ella ha ritenuto di poter forse sostanziare giuridicamente meglio il testo facendo semplicemente richiamo ad una legge che il Senato ha avuto l'onore di approvare il 27 dicembre 1956; ma le persone indicate in quella legge sono le stesse persone indicate nel testo unico di pubblica sicurezza del tempo fascista.

JANNUZZI. Non è così.

TERRACINI. Onorevole Jannuzzi, la distinzione sarà forse verbale, di termini, ma nella sostanza nulla muta. Ripeto, ciò che rappresentava una innovazione, ciò che giustificava la presentazione di un emendamento, ciò che insinuava un primo momento democratico in queste disposizioni nettamente antidemocratiche, era la richiesta all'Autorità giudiziaria dell'autorizzazione a provvedere alla presa dei rilievi segnaletici. Caduto questo, non so veramente per quale motivo noi stiamo, non dico perdendo, ma occupando alcuni minuti di questa seduta per votare l'emendamento proposto.

Dichiaro comunque che faccio mio il precedente emendamento del senatore Jannuzzi e non già per porre alla prova, direi, la coerenza che può essere sempre interrotta da una notte ricca di consigli, ma per sentire in qual modo l'onorevole Jannuzzi, se vorrà rispondermi, giustificherà l'abbandono del momento che solo caratterizzava il suo emendamento.

Chiedo pertanto che venga posto in votazione, prima di quello del senatore Jannuzzi — il che non farà dimenticare che anche quello che faccio mio è di paternità e maternità dello stesso onorevole Jannuzzi —, con il mio nome, l'emendamento a cui l'onorevole Jannuzzi ha rinunciato.

Vorrei ripetere qui, ma non lo farò, signor Presidente, gli argomenti che ieri già adoperai per chiedere che l'articolo 4 del testo unico di pubblica sicurezza fosse completamente abbandonato. È vero che ieri avevo riconosciuto la necessità, spiacevole ma dura necessità, di ricorrere ai rilievi segnaletici per le persone

che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità; ma per questi soli io avevo fatto, direi, l'ammissione; e, dirò di più, per questi giungerei ad accettare che si procedesse anche senza l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, poichè si tratta di un provvedimento urgente e se si ha sottomano la persona e si stanno svolgendo delle indagini bisogna al più presto sapere chi è costui per poter poi inserire la persona stessa in tutto un quadro di indagini di polizia. Per questi sì, ma per gli altri la garanzia dell'Autorità giudiziaria resta, a parer mio, assolutamente indispensabile. Per cui, onorevole Presidente, la prego di volere accettare come mio l'emendamento abbandonato dal senatore Jannuzzi.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Premetto che, non perchè considerassi lesa la dignità umana dalla richiesta di dati segnaletici, nel mio primo emendamento avevo previsto l'intervento del Procuratore della Repubblica o del Pretore. Io non ritengo affatto che chiedendo dei dati segnaletici, che sono un mezzo straordinario di identificazione e non altro, si menomi la dignità personale di un cittadino. La ragione del mio emendamento e la ragione della mia proposta sono altre. Era troppo generica la dizione dell'articolo 4 del testo unico della legge di pubblica sicurezza quando parlava di persone pericolose o sospette. Era anche generico, lo riconosco, il testo originario del mio emendamento quando parlava di persone pericolose per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica moralità. Mi chiesi se non fosse esatta l'osservazione, che veniva da quella parte, che occorreva specificare le persone alle quali potessero essere chiesti i rilievi segnaletici e pertanto ritenni che fosse necessario un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che avrebbe potuto determinare a quali persone, ed entro quali limiti, chiedere i rilievi segnaletici. Ma poi riflettei, onorevole senatore Terracini, — e, se mi vuol credere, riflettei da solo perchè non ho bisogno di ispirazioni esteriori — che il Senato ha approvato nel dicembre del 1956 una legge, che ormai è operante e che stabilisce

che si possono applicare provvedimenti di polizia, che sono di portata superiore alla richiesta dei rilievi segnaletici (si tratta, nientemeno, della diffida del Questore e del foglio di via obbligatorio) senza il ricorso all'Autorità giudiziaria, e che in quella legge sono specificamente elencate e qualificate le categorie di persone che possono essere soggette a questi provvedimenti di polizia.

Onorevole Terracini, la specificazione di queste categorie di persone che si trova nell'articolo 1 della legge del 1956 non era prevista soltanto dal testo governativo ma anche dalla sua proposta. Fu lei che propose originariamente che le persone indicate nell'articolo 1 della legge del 20 dicembre 1956 potessero essere sottoposte a quelle determinate misure di sicurezza. E ripeto ancora una volta, queste categorie sono: i vagabondi, coloro che vivono di reati, coloro che sono dediti allo sfruttamento della prostituzione, coloro che vivono in maniera contraria alla morale pubblica e al buon costume. Ho pensato che quando per queste categorie di persone si possono adottare provvedimenti di polizia ben più gravi quali sono la diffida del Questore e l'allontanamento con foglio di via obbligatorio, ben si può applicare un provvedimento di minore portata quale è quello della richiesta dei rilievi segnaletici senza che per questo si possa dire nè offesa la loro dignità personale nè minorata la loro libertà personale. Si tratta soltanto di stabilire se occorra l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. A mio avviso sarebbe una incongruenza legislativa prescrivere tale autorizzazione per i rilievi segnaletici dal momento che non la si è richiesta per provvedimenti più gravi, come la diffida e il foglio di via.

Ecco perchè ho modificato il testo, originariamente da me proposto, con la elencazione delle persone indicate nei numeri 1 e 2 della legge del 1956, che non è la stessa cosa del testo di pubblica sicurezza. Le legge di pubblica sicurezza, ripeto, parla soltanto di persone sospette o pericolose, lasciando alla discrezionalità e all'arbitrio chi deve applicare il provvedimento la classificazione di queste persone. La legge del 1956 contiene un elenco tassativo ed inderogabile. Per questa ragione propongo di far riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge del 1956.

Coerenza e logica dovevano escludere altresì il ricorso all'Autorità giudiziaria, sia essa il Procuratore o sia il Pretore.

Ritengo di avere fornito ragioni sufficienti per spiegare le modifiche introdotte nel mio emendamento, e prego il senatore Terracini di non insistere nel suo emendamento.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Credo che i rilievi segnaletici costituiscano una misura più grave ancora della diffida.

JANNUZZI. Sono un mezzo di identificazione!

AGOSTINO. Sono misure offensive che menomano la dignità personale. Noi abbiamo detto ripetutamente che solamente l'Autorità giudiziaria possa, con determinate garanzie previste dalla legge, restringere in una qualunque maniera la libertà personale. In occasione della legge 20 dicembre 1956, stabilimmo le varie misure di pubblica sicurezza di natura preventiva, e stabilimmo tassativamente che soltanto l'Autorità giudiziaria potesse dettare le varie misure, fissate in astratto dalla legge stessa.

Aggiungere ora quelle misure, che sono penosissime e che per noi sono incivili e contro la Costituzione, in questa occasione e in siffatta misura, e conferire la relativa potestà all'Autorità di polizia, mi pare che sia andare al di là dei principi della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, insiste nel primo emendamento del senatore Jannuzzi, che ella ha fatto proprio?

TERRACINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento già del senatore Jannuzzi, fatto proprio dal senatore Terracini, nonchè sul secondo emendamento del senatore Jannuzzi.

SCHIAVONE, *relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, osservo che occor-

re non deflettere dai compiti istituzionali dell'Autorità di pubblica sicurezza che sono essenzialmente preventivi. Tali compiti vanno considerati anche di fronte a situazioni di urgenza. Ora, non è ammissibile che quelle persone le quali debbono essere controllate per i sospetti che destano, possano sfuggire ad ogni possibilità di identificazione. (A meno che non li si voglia trattenere in camere di sicurezza).

L'istituto in sè considerato non consente la attesa di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Si tratta di una misura esecutiva immediata per la sua stessa intima natura. Questo va detto in rapporto al primo emendamento.

Convengo pienamente invece con il secondo emendamento, poichè le determinazioni specifiche ivi contenute, mediante il richiamo legislativo, consentono quel coordinamento che deve essere alla base del nuovo ordinamento. Se è vero quindi che quei provvedimenti di cui alla legge recentemente approvata dal Parlamento possono essere adottati senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, a maggior ragione si potranno prevenire i pericoli che provengono dalle persone a carico delle quali quei provvedimenti sono adottati, attribuendo all'Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di prendere rilievi segnaletici.

Concludo dando parere favorevole al secondo emendamento Jannuzzi e parere contrario al primo emendamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori...

ASARO. Il suo parere ce l'ha già detto ieri!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Se non le dà fastidio (*rivolto al senatore Asaro*) ripeterò oggi quello che dissi ieri.

Se il Presidente mi consente, l'emendamento del senatore Jannuzzi, fatto proprio dal senatore Terracini — che non avrei accettato nemmeno nella seduta di ieri (e lo dissi) — è un emendamento che, per quanto si attiene alla procedura, comporta da parte del Governo una evidente obiezione. Infatti, come si è detto poc'anzi dal senatore Schiavone, se taluni fermati per accertamenti dovessero attendere

che l'Autorità giudiziaria con decreto motivato facoltizzi il rilievo segnaletico, essi rischierebbero di rimanere sotto il fermo per 24 se non per 48 ore. Si correrebbe così il rischio di contravvenire alle disposizioni relative al fermo di polizia.

Per quanto attiene alla dizione, desidero fare rilevare all'opposizione (la quale procede, a quanto pare, per reazioni alle azioni della maggioranza) che il dire che possono essere sottoposte a rilievi segnaletici le persone fermate per indagini dalla polizia giudiziaria, nonchè le persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, comporterebbe l'estensione obbligatoria della validità del rilievo segnaletico anche a coloro che, sul piano politico, dovessero essere ritenuti tali per l'ordine pubblico; evidentemente dire questo potrebbe fare piacere al Governo... (*Interruzione del senatore Terracini*).

Senatore Terracini, quando ella afferma cose inesatte (e non voglio dire false), diminuisce se stesso e le sue argomentazioni.

TERRACINI. Le ho scritto una lettera in proposito, signor Ministro.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sì, lei mi ha scritto una lettera e la leggerò. Me ne ha scritte tante altre in passato. Però mi permetto di ripeterle di non fare affermazioni inesatte, perchè lei sa bene che sono inesatte.

TERRACINI. So perfettamente che quello che dico è vero.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Le sue sono affermazioni inesatte. E desidero esprimere la mia opinione, che è questa: il Governo ritiene che questa formulazione si attagli ad una dilatazione dell'applicazione dell'articolo. Questa è l'opinione mia e del Governo; può non essere la sua, perchè sul piano dialettico possiamo non essere d'accordo.

L'emendamento che oggi presenta il senatore Jannuzzi circoscrive e delimita la casistica (come dicevo ieri) su un piano strettamente costituzionale, perchè fa riferimento ad una legge approvata dal Senato e dalla Camera e che, entrata in vigore, è già legge dello Stato.

Chiedo in definitiva che l'emendamento del senatore Januzzi, fatto proprio dal senatore Terracini, sia respinto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'emendamento già del senatore Januzzi, fatto proprio dal senatore Terracini, non approvato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova, non è approvato).

Metto ora ai voti il nuovo emendamento del senatore Januzzi che rileggo:

« *Inserire dopo l'articolo 2, il seguente articolo 2-bis.*

” Il primo comma dell'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

” L'Autorità di pubblica sicurezza può obbligare le persone indicate negli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità a sottoporsi a rilievi segnaltici ” ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni trenta dalla notizia del provvedimento ».

PRESIDENTE. I senatori Agostino, Gramigna, Cerutti, Locatelli, Picchiotti, Papalia e Mancinelli hanno proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« L'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

”Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza locale o del Questore è ammesso il ricorso in via gerarchica al Prefetto.

” Il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione del provvedimento. Il Prefetto deve provvedere sul ricorso nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione.

”Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso s'intende rigettato a tutti gli effetti di legge.

”Contro il provvedimento di rigetto, anche se tacito, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, il quale decide pronunciando anche in merito, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non è un emendamento rivoluzionario, è un emendamento che innova parzialmente quello che è contenuto nell'articolo 5, secondo il testo attuale, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Noi, tenendo presente che i provvedimenti di polizia sono atti amministrativi, ma sono caratterizzati proprio dalla loro natura, quella cioè di essere atti di polizia e conseguentemente restrittivi delle libertà, vorremmo che, limitatamente ai provvedimenti delle Autorità locali di polizia e del Questore, si dessero ai cittadini maggiori garanzie, stabilendo, con ciò, una eccezione a quella che è la regola. Ripeto, la regola attuale è contenuta nell'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale. In base all'articolo 5, salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso il ricorso in via gerarchica alle au-

torità superiori. Inoltre, il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento. L'Autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai contro interessati, ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro a cura del ricorrente, nel termine da esso stabilito, sospendendo la pronuncia, finchè non consti della eseguita notificazione. Nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorità cui è diretto le loro deduzioni. Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può chiedere con istanza alla stessa notificata che il ricorso venga deciso.

Nell'ultimo comma da me letto sta la profonda innovazione voluta a suo tempo dalla legge, in materia di ricorsi gerarchici. Tale norma venne allora dettata perchè, relativamente al silenzio della pubblica amministrazione, non si sapeva come provvedere affinché si potesse adire il Consiglio di Stato. Dato che l'azione amministrativa innanzi al Consiglio di Stato è possibile solo contro gli atti definitivi, e, di regola, gli atti dell'Autorità amministrativa inferiore non sono definitivi se non per espressa disposizione di legge o dopo che sia stato esaurito l'iter gerarchico, si verificava questo inconveniente, ogni qualvolta da parte dell'Autorità superiore non si fosse risposto al ricorso.

Limitatamente ai provvedimenti di polizia, delle autorità locali di pubblica sicurezza e del Questore, i quali hanno una certa gravità, io vorrei che, mantenendo inalterati i termini fissati attualmente dalla legislazione per quanto riguarda il silenzio-rifiuto, non si stabilisse che occorresse la specifica istanza e vi fosse il successivo termine dei 120 giorni, ma che il silenzio-rifiuto si avesse per il solo inutile decorso dei 30 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico. In tal modo, il colpito dal provvedimento di polizia avrebbe la possibilità di adire subito il Consiglio di Stato, ottenendo, anzitutto, il provvedimento di sospen-

sione, e successivamente, con una normale celerità, il provvedimento definitivo relativamente al proprio ricorso.

Questa innovazione, la quale potrebbe costituire un ottimo precedente per l'ulteriore elaborazione della materia in ordine ai cosiddetti atti di silenzio-rifiuto, non viene a pregiudicare l'ordinamento in atto, ma non fa che giovare a tutti gli interessati di una particolare materia.

Aggiungo che, in ordine a questi provvedimenti, il Consiglio di Stato non può semplicemente provvedere in materia di legittimità, ma può provvedere anche in merito. Si tratta di provvedimenti che spesso vengono determinati da situazioni particolari, da fatti specifici individuali. Se al Consiglio di Stato non si dà la possibilità di esaminare anche nel merito il contenuto del provvedimento, la sua decisione di pura legittimità potrebbe riuscire ingiusta o vana o vuota. È vero che vi è la possibilità del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per eccesso di potere ed anche per sviamento di potere, e che l'eccesso di potere viene inteso in senso lato, ma questo attiene alla pratica, alla condotta del Consiglio di Stato. Noi dobbiamo far sì che in questa particolare, delicatissima materia, il Consiglio di Stato venga investito anche del merito.

Non è a dire che il Consiglio di Stato non sia spesso volte investito anche del merito, dal momento che, per effetto dell'articolo 27 del testo unico del 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato, abbiamo una serie di ipotesi per le quali è possibile la giurisdizione del Consiglio di Stato in sede amministrativa anche nel merito. Quindi, dato che io non modifico in nessuna maniera le norme vigenti, sia in materia di ricorso gerarchico, sia in materia di ricorso giurisdizionale, e dato ancora che non altero i termini e i sistemi di impugnazione, credo che, avuto riguardo, ripeto, alla particolare materia, si possa innovare in questi due punti: dare la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale amministrativa l'atto di polizia non appena decorsi inutilmente i 30 giorni dal ricorso gerarchico, e dare la possibilità al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, di esaminare anche il merito.

Il testo proposto dalla Commissione mi pare che sia superfluo, perchè, se può valere quello che era contenuto nell'articolo 6 del testo unico del 1931 in ordine alla riduzione del termine per il ricorso (10 giorni anziché 30), l'aver ristabilito questo termine di 30 giorni attraverso il testo proposto dalla Commissione, mi pare sia inutile, appunto perchè, mancando la disposizione eccezionale, opera da legge generale; e la legge generale è quella contenuta nell'articolo 5 del testo unico del 1934.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. La prima parte del nostro emendamento è uguale al testo approvato dalla maggioranza della Commissione. Vi sono due incisi: quello che si riferisce all'Autorità di pubblica sicurezza locale o del Questore e quello che concerne la possibilità specifica di ricorrere al Prefetto, sia avverso i provvedimenti dell'una che dell'altra Autorità di polizia. Perchè noi abbiamo proposto che venissero inclusi questi due incisi? Perchè riteniamo, e nella pratica avviene, che non sempre il provvedimento di polizia è emanato dal Questore: spesso volte può essere emanato, ed è emanato, anche dall'Autorità di pubblica sicurezza locale. Quindi, in tal caso, non si saprebbe a chi ricorrere: se al Questore, che è l'autorità gerarchica immediatamente superiore, o al Prefetto.

Si è specificato che nell'uno e nell'altro caso il ricorso deve essere diretto al Prefetto; e ciò per eliminare ogni dubbio e perchè coloro i quali volessero avvalersi di questa disposizione di legge sappiano a chi devono indirizzare il loro ricorso. Si vuole anche specificare e precisare che il termine di 30 giorni utili per proporre il ricorso decorre dal giorno in cui è stato notificato il provvedimento di polizia o è stata eseguita la comunicazione dell'atto amministrativo, oppure dal momento in cui l'interessato ha avuto comunque piena conoscenza del provvedimento.

Per completare il testo governativo; o il testo che viene proposto dalla maggioranza della Commissione, abbiamo voluto fissare, col

nostro emendamento, anche il termine entro il quale il Prefetto, a cui sono rivolti i ricorsi, deve provvedere alla decisione sul ricorso medesimo, ed abbiamo stabilito che, oltrepassato un certo termine, il ricorso si intende rigettato. E quindi, siccome riteniamo in questo caso che la decisione del Prefetto sia una decisione a carattere definitivo, la possibilità di potere, avverso questo provvedimento, inoltrare ricorso al Consiglio di Stato e non già al Ministero dell'interno, così come oggi la giurisprudenza prevalente ritiene.

Per l'ultimo comma, nell'emendamento abbiamo voluto fissare il principio del diritto di ricorrere al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di rigetto, anche se tacito, stabilendo così che il detto provvedimento è definitivo e impugnabile in sede giurisdizionale.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevoli colleghi, alle dimostrazioni dogmatiche e teoriche dei colleghi che mi hanno preceduto io vorrei aggiungere una sola parola di pratica esecuzione.

Bisogna che ci intendiamo. Noi se chiediamo la riforma non lo facciamo per ostruzionismo e neanche per la finalità del tanto peggio tanto meglio. Perchè se noi volessimo questo, non avremmo che da dirvi: poichè tendete a peggiorare la legge di pubblica sicurezza, noi vi aiuteremo e non ce n'è bisogno a fare peggio che sia possibile. Invece, siccome siamo compresi del nostro dovere e della nostra responsabilità, noi diciamo chiaro che cosa vogliamo raggiungere con questo emendamento. Vogliamo difendere il cittadino con i mezzi più celeri affinchè sia deciso del suo destino nel più breve tempo possibile. Come si fa a far aspettare un cittadino fino alle calende greche?

Bisogna contemperare l'una esigenza e l'altra. Vi dico francamente il mio pensiero: non comprendo perchè la tutela del cittadino non si debba ottenere con una formulazione più snella della legge. Non è possibile che il cittadino possa aspettare per secoli ad avere giustizia. Occorre che sia difeso e tutelato, celeremente e noi non chiediamo altro, non domandiamo altro.

Non capisco perchè ogni qualvolta noi presentiamo degli emendamenti questi non siano mai accettati da voi. Tutto questo è ingiusto, è illogico. Le nostre proposte sono intonate solo a quella che è la recisa volontà di difendere la libertà e i diritti dei cittadini.

Questo è il significato vero delle nostre istanze. Non lo ripeterò, perchè quando lo abbiamo detto una, due volte, e siamo stanchi di suonare sempre la stessa campana, sentitela e riconoscetela questa esigenza. Credete anche a noi che non vogliamo giocare con le vostre coscienze con trucchi o con accorgimenti; noi siamo spinti solo dal desiderio di dare ai cittadini una legge che sia veramente ispirata alla democrazia alla libertà ed alla Costituzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione ritiene che in ordine al primo comma non vi siano obiezioni sostanziali, potrebbe anche esser accolto il concetto del ricorso al Prefetto, avverso il provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza locale.

In ordine al secondo comma, la Commissione può anche aderire. In sostanza qui si tratta di anticipare una riforma che è vivamente auspicata in tema di ricorsi amministrativi. Oggi vige il disposto dell'articolo 5 della legge comunale e provinciale, che fissa una serie di termini che portano a lungaggini. Occorre da ultimo preconstituire una pronuncia da parte dell'Amministrazione attraverso una interpellanza espressa e contro il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione è possibile ricorrere all'Autorità giurisdizionale.

È l'articolo 5, dunque, il fulcro di tutto questo movimento in tema di contenzioso. L'unico dubbio potrebbe esser questo: se convenga modificare adesso in sede di leggi di pubblica sicurezza, o se non sia piuttosto opportuno affrontare in pieno la questione nell'esame dell'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale. In ogni caso è all'esame del Senato la legge sul procedimento amministrativo e la questione sarà quindi dibattuta nei suoi termini generali. Certo, il sistema indicato dall'emendamento è quello che guida con maggior

speditezza alla adizione dell'Autorità giurisdizionale competente, perchè per questo sistema non è necessaria l'interpellanza all'Autorità amministrativa. Quando l'Autorità amministrativa, cui viene prefisso il termine di trenta giorni, non ha risposto, senz'altro si ricorre; ed è il sistema migliore che deve valere per questo come per tutti gli altri casi di ricorso avverso l'Amministrazione centrale e l'Amministrazione locale.

Ad ogni modo, dal momento che si è presentata adesso la questione, forse la migliore cosa è di aprire senz'altro la finestra a questo soffio d'aria perchè ci sia di ispirazione successivamente per ampliare la questione e porla sul binario della più spedita impostazione.

Sul terzo punto la Commissione deve esprimere parere contrario, perchè attribuire la competenza di merito sui provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza al Consiglio di Stato, è cosa che...

AGOSTINO. Non insisto su questo punto.

ZOTTA. Bene, allora come non detto. D'accordo sul primo e sul secondo comma.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Sono disposto ad accettare l'emendamento dei senatori Agostino, Gramigna ed altri, con alcune modifiche che indicherò ai presentatori.

Il primo comma dell'emendamento dice: « Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza locale o del Questore è ammesso il ricorso in via gerarchica al Prefetto ». Io ritengo questo testo come un omaggio ai Prefetti; del resto analogo emendamento fu già presentato dal collega Bisori per la legge sui passaporti.

Per quanto riguarda il secondo comma, poichè l'attuale articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sancisce che il ricorso non ha effetto sospensivo, è evidente che, mutando l'articolo 6, si può legittimamente ritenere che si sia anche modificata la condizione sospensiva. Allora, il secondo comma dell'emendamento va così modificato: « Il ricorso, che

non ha effetto sospensivo, va proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione del provvedimento. Il Prefetto deve provvedere sul ricorso nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione ».

Accetto anche questo secondo comma, per dare una evidente dimostrazione ai presentatori che sul piano della democrazia il Governo è disposto a seguire le ragionevoli richieste, cioè a me piace che i signori Prefetti motivino o rispondano rapidamente entro un termine stabilito. Sono d'accordo nell'accettare anche il terzo comma modificato in questo modo: « Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende rigettato a tutti gli effetti di legge con provvedimento definitivo ».

E spiego la ragione di questa aggiunta, perchè il provvedimento definitivo comporta logicamente il ricorso al Consiglio di Stato e l'ulteriore iter del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con questa aggiunta cade il quarto comma che deve essere soppresso perchè non ha più nessuna ragione di esistere.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dai senatori Agostino ed altri, nel testo modificato proposto dell'onorevole Ministro dell'interno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«L'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

”Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza locale o del Questore è ammesso il ricorso in via gerarchica al Prefetto.

” Il ricorso, che non ha effetto sospensivo, va proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione del provvedimento. Il Prefetto deve provvedere sul ricorso nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione.

” Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso s'intende rigettato a tutti gli effetti di legge con provvedimento definitivo ” ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Terracini, Gramegna, Fiore, Bolognesi, Montagnani, Pucci, Leone, Fortunati, Cerabona Roveda, Locatelli, Voccoli, hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 3 altri cinque canoni. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Qualora il provvedimento incida nell'esercizio di taluni dei diritti di cui alla Parte I, Titolo I della Costituzione, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento stesso, allo scopo di farne dichiarare la illegittimità.

« Il ricorso è presentato al Presidente del Tribunale che vi appone in calce l'udienza per la comparizione delle parti. È quindi notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento e deve essere deciso dal Tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro 30 giorni dalla notifica.

« Gli atti del procedimento sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e diritto.

«Ove il Tribunale accolga il ricorso, l'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a revocare immediatamente il provvedimento.

«Ove la revoca non venga effettuata, il provvedimento perde efficacia decorsi cinque giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TERRACINI Signor Presidente, in sede di articolo 2 avevo proposto che i Prefetti non fossero comunque autorizzati ad avvalersi del potere ad essi conferito da detto articolo per quanto attiene ai diritti di libertà e cioè ai diritti che sono sanciti dalla parte prima del titolo primo della Costituzione. La maggioranza del Senato fu di parere avverso e pertanto i Prefetti potranno anche emettere ordinanze in questa materia. Ciò tuttavia non vuol dire che essi possano o debbano emetterle senza che sia dato ai cittadini di cercare di trovare comunque riparo a quegli errori di illegittimità o

di merito che i Prefetti possono aver compiuto. Ecco perchè ritengo necessario che, non per tutti i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza per i quali il Senato, col voto reso or ora, ha già disposto la possibilità del ricorso in via gerarchica, ma per quei provvedimenti che incidono sull'esercizio dei diritti di cui alla parte prima, titolo primo della Costituzione, sia aperto agli interessati il ricorso all'Autorità giudiziaria e precisamente al tribunale. Desidero ancora sottolineare la diversità fra l'emendamento già respinto all'articolo 2 e quello in esame, aggiuntivo all'articolo 3; è d'altronde evidente che se vi fosse stato un motivo di impossibilità di prendere in esame questo emendamento per materia esaurita il nostro Presidente già lo avrebbe rilevato.

Dice il testo votato or ora dal Senato «salvo che la legge disponga altrimenti contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza, è ammesso il ricorso in via gerarchica». È quindi già aperta la strada all'emendamento nuovo dalla stessa dizione del testo ora approvato.

Evidentemente, la formula «salvo che la legge disponga altrimenti» non ha voluto essere una formula pleonastica o il ripiego da impiegare in avvenire di fronte a situazioni inattese. È chiaro che la legge può disporre o che non vi sia possibilità di ricorso all'Autorità di pubblica sicurezza, e nessuno si attenda a sostenere una tale tesi, o che tali ricorsi avvengono quando non vi sia altra via che quella gerarchica. Evidentemente la via che resta aperta è la via della Magistratura. Propongo al Senato di accettare tale via poichè le libertà sancite dal titolo primo della Costituzione hanno diritto ad una particolare tutela. D'altra parte, una procedura di questo genere era già stata definita e venne seguita negli anni passati a tutela del diritto di libertà della stampa. Ricordo che nel 1947, proponenti l'onorevole De Gasperi, Presidente del Consiglio, l'onorevole Scelba, Ministro dell'interno e l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia, venne proposta all'Assemblea costituente, in veste allora legislativa, e approvata dall'Assemblea stessa, una legge sulla stampa che prevedeva che, allorché i Questori proibissero l'affissione di manifesti, fosse aperta agli interessati la via del ricorso alla Procura della Repubblica,

che avrebbe dovuto esaminare il quesito e confermare la decisione dell'Autorità di pubblica sicurezza oppure cassarla; in tale caso, il manifesto poteva essere affisso.

Noi potremmo ricordare decine di casi in cui i cittadini credutisi lesi nei loro diritti da un provvedimento di divieto di affissione di manifesti dell'Autorità di pubblica sicurezza hanno ricorso alla Procura della Repubblica e potremmo ricordare molti casi in cui il ricorso è stato accettato ed il divieto posto in conseguenza nel nulla. Evidentemente, se gli autorevoli membri dei Governi passati dei quali ho ora ricordato il nome credettero allora che si potesse per la tutela di un diritto di libertà, che in quel momento non era ancora sancito nella Costituzione ma era contenuto nel progetto di Costituzione, adire l'Autorità giudiziaria ciò sta ad indicare che la strada che sosteniamo oggi è una strada normale, che non è in contrasto con alcuna consuetudine o principio generale del diritto. D'altra parte, si tratta qui della tutela dei diritti e non degli interessi e sappiamo che per la tutela dei diritti l'Autorità giudiziaria è preindicata.

Nell'emendamento da me presentato ci si preoccupa della sollecitudine di una tale procedura e perciò si propone che il ricorso sia presentato al Presidente del tribunale, che vi appone in calce l'udienza per la comparizione delle parti, e che sia quindi notificato all'Autorità che ha emanato il provvedimento e deciso dal Tribunale entro trenta giorni dalla notifica.

Ci preoccupiamo della gravità del ricorso ed ecco perchè si propone che gli atti del procedimento siano esenti da qualsiasi spesa, tassa o diritto. Infine ci preoccupiamo dell'efficacia dell'applicabilità della decisione dell'Autorità giudiziaria. Quest'ultimo comma del nostro emendamento può suonare sfiducia nei confronti dell'Autorità di pubblica sicurezza o in generale dell'Autorità amministrativa: ma è capitato a molti che le Autorità amministrative si siano rifiutate di applicare decisioni dell'Autorità giudiziaria e in particolare decisioni del Consiglio di Stato. Qui siamo in altro campo e in altra materia. Comunque non lasciamo cadere neanche questa spiacevole esperienza.

Questi i motivi per i quali ho presentato l'emendamento.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri ho avuto l'onore di discutere un emendamento del tutto analogo che avevo proposto come aggiuntivo all'articolo 2. È stato respinto. Il signor Ministro lo ha chiamato eversivo. Io mi ero sforzato di dimostrare, ed oggi il senatore Terracini lo ha spiegato più chiaramente di me, che qui si tratta soltanto di fornire al cittadino una procedura più sollecita, perchè non è eversione un minor consumo di carta bollata o l'obbligo al tribunale di decidere anzichè nel lungo termine in cui è solito farlo, in quello di 30 giorni.

Una sola osservazione è stata fatta che abbia un peso. La Commissione ha osservato che l'ultimo capoverso poteva in realtà incidere sui rapporti tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria, perchè si veniva a stabilire, con il mio emendamento discusso ieri ed analogamente con quello che propone oggi l'onorevole Terracini, che ove la revoca non venga effettuata, il provvedimento amministrativo viene a perdere efficacia per il solo fatto della notifica della sentenza del Tribunale. Sarebbe una norma nuova, rispetto a ciò che la giurisprudenza e la dottrina affermano sinora ammissibile, in tema di esecuzione specifica nei confronti della pubblica amministrazione.

Se questa è l'unica obiezione seria che abbiamo sentito, io chiedo che l'emendamento venga posto in votazione per divisione e si voti separatamente l'ultimo capoverso, il quale ha suscitato tanto timore di eversione, per quanto io creda che il legislatore possa stabilire ciò tranquillamente: non sarebbe questa la prima volta e gli esempi fatti un momento fa dal senatore Terracini ci dimostrano che non è affatto un'eversione immaginare che un comando dell'Autorità giudiziaria possa essere direttamente e specificatamente eseguito sia pure in senso negativo con la decadenza di ogni efficacia giuridica del provvedimento amministrativo. Per questo io non ritengo affatto convincente la citata osservazione della Commis-

sione ed insisto anche sull'ultimo comma. Penso però che, comunque, la prima parte dell'emendamento non possa trovare serie obiezioni e per questo chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. È un argomento già trattato diffusamente nella seduta di ieri sera. Con questa differenza: allora si trattava di atti e di provvedimenti di natura eccezionale per casi straordinari, eppure si è dovuto riconoscere da parte del Senato che non si può fare confusione sul concetto di giurisdizione, giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria. A me pertanto non rimane che riportarmi alla ragioni che ho detto ieri, osservando che qui si tratta di un caso minore rispetto a quello di ieri, che era il caso maggiore.

La Commissione è quindi contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Se non vi fosse il mutamento nell'emendamento Terracini del soggetto funzionale dell'emendamento Cerutti, io potrei far osservare al Signor Presidente che si pone il caso di una preclusione. C'è però il mutamento del soggetto. Comunque per le ragioni che ho detto ieri e che oggi ha ripetuto il relatore, mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Senatore Cerutti, insiste nella inchiesta di votazione per divisione?

CERUTTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i primi quattro commi dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Terracini, Gramigna, Fiore ed altri sull'articolo 3, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvati).

Metto ai voti l'ultimo comma dello stesso emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cerutti, Picchiotti, Gramegna, Agostino, Locatelli, Papalia e Mancinelli hanno proposto un emendamento tendente ad inserire un articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 3-bis.

« L'articolo 7 del testo unico è soppresso ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. Signor Presidente, l'articolo 7 del testo unico di cui, col nostro emendamento, noi chiediamo la soppressione, è un articolo che manifestamente — vedremo poi se opportunamente o no, ma, tanto per fissare i concetti — deroga a quelli che sono principi gene-

rali dell'ordinamento giuridico: ripeto quella tal frase che, a proposito dell'articolo 2, è sembrata così esatta e così chiara alla Commissione. Evidentemente, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, gli atti della pubblica amministrazione possono essere causa di richieste di idennizzo. In quali ipotesi? Le ipotesi della vita concreta possono essere molte; ma se si negasse l'ipotesi dicendo che mai, per la loro natura e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, gli atti dell'Autorità di pubblica sicurezza possono essere suscettibili di creare un diritto al risarcimento, allora io risponderei: aboliamo l'articolo 7, perchè è inutile.

Evidentemente invece vi sono atti dell'Autorità di pubblica sicurezza che secondo i principi dell'ordinamento giuridico, sono suscettibili di creare una ragione di risarcimento. Possono esserlo per titoli di varia natura: può trattarsi di atti illegittimi, per cui la nostra Costituzione stabilisce all'articolo 28 la responsabilità diretta del funzionario e quella sussidiaria della pubblica amministrazione. Possono essere anche atti i quali, pur rientrando nella legittimità, costituiscono o una prestazione personale o una diminuzione di un diritto di proprietà o di godimento da parte di un privato cittadino. Nell'uno e nell'altro caso i cittadini sono garantiti dagli articoli 23 e 42 della Carta costituzionale.

Presidenza del Vice Presidente BO

(segue CERUTTI) Allora, io mi domando: questo articolo 7 o è in contrasto con gli articoli 28, 23 e 42 della Costituzione, ed allora dobbiamo fare noi prima quello che potrebbe fare domani la Corte costituzionale dichiarandolo già decaduto per l'entrata in vigore della nostra Costituzione, oppure questo articolo mette l'Autorità di pubblica sicurezza al di là non solo di quelle che sono le leggi che ne regolano il funzionamento per la tutela dell'ordine pubblico, ma anche di quelle leggi che regolano i

rapporti patrimoniali tra il cittadino e lo Stato. Se noi vogliamo difendere la libertà noi dobbiamo anche ricordare che la libertà consiste nell'osservanza delle leggi, tanto da parte del singolo, che da parte della pubblica amministrazione e le leggi non possono sovvertire l'ordinamento giuridico.

Se vi è qualche provvedimento il quale crei dei danni obiettivi, il quale crei dei diritti soggettivi patrimoniali da parte del cittadino a carico della pubblica amministrazione, non si

vede ragione per cui questi siano dichiarati assolutamente non azionabili in nessun modo.

Pensiamo che, abolendo questo articolo 7, noi non facciamo altro che richiamarci a quei principi generali del diritto che, in ogni caso, vengono violati dall'esistenza di questo articolo.

L'articolo 7 pertanto o è incostituzionale, o è del tutto inutile ed inopportuno ed è contrario, in ogni modo, all'ordinamento giuridico.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevoli colleghi, il ragionamento del collega Cerutti è, secondo me, definitivo.

Il relatore ha toccato questo punto nella sua relazione ed ha cercato di uscire da questa palude stagnante con un ragionamento che assomiglia un po' al viandante che, avendo messo il piede sulle sabbie mobili, non riesce più a trarsi d'impaccio. Che cosa ha detto il relatore per mantenere in fresco questo articolo 7? Ha scritto che esso non è in conflitto con l'articolo 28 della Costituzione, che dichiara responsabili i funzionari e i dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti.

E continua il relatore: io difendo questa tesi osservando che, mentre nell'articolo 28 si configura la violazione dei diritti, il testo dell'articolo 7 si riferisce all'esercizio legittimo delle facoltà attribuite all'Autorità di pubblica sicurezza e quindi non lesive di alcun diritto.

Questa argomentazione sa un po' di bisticcio, è un rompicapo, o meglio un abracadabra; non si capisce dove voglia portare.

Ma c'è un pensiero nascosto e noi lo abbiamo chiaramente individuato: *qui suo jure utitur, neminem ledit* si dice. Ma quando si viola un diritto, o quando nell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge si feriscono i diritti e gli interessi dei cittadini con atti amministrativi abusivi, si deve rispondere nella stessa maniera prevista dall'articolo 28 della Costituzione.

Con questo articolo che cosa si vuole invece continuare a mantenere? Si vuole conferire l'immunità e le irresponsabilità agli agenti di polizia per i danni che l'Autorità di pubblica sicurezza può produrre con il suo comporta-

mento. Questo si vuole, e questo è contrario, non solo ai principi fondamentali della Costituzione, ma a tutte le norme del nostro diritto. Quindi non comprendo che cosa significhi voler mantenere un articolo che è un pleonasma, che è in contrasto, per illegittimità costituzionale, con l'articolo 28 della Costituzione.

Per tutte queste ragioni insisto affinché sia revocato questo articolo.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, aggiungo poche cose alle argomentazioni che sono già state esposte per chiarire, e forse non c'era bisogno per i buoni intenditori, il significato e la portata dell'emendamento.

Si direbbe, ad udire i nostri onorevoli contraddittori, che la pubblica sicurezza sia in Italia al di là del bene e del male: non c'è da porre limiti, perchè essa sta appunto al di sopra o al di fuori di quell'ordinamento nel quale invece tutti gli altri cittadini stanno e sono obbligati a stare. Talchè le sanzioni, anche le più giustificate, e i richiami, anche i più leciti, non possono valere nei confronti dell'Autorità di pubblica sicurezza. E tuttavia quell'articolo 28 della Costituzione, già varie volte richiamato, non ha fatto distinzioni od eccezioni a questo proposito tra i vari dipendenti dello Stato, e a parer mio i funzionari e gli agenti dei Corpi di pubblica sicurezza sono anch'essi dipendenti dello Stato: infatti essi hanno uguale trattamento, per ciò che si riferisce alla loro condizione economica, degli altri dipendenti statali.

Invece, in realtà, lì si vuol tenere al di là del bene e del male. Onorevoli colleghi, lasciamoli pure al di là del bene e del male, ma per quale motivo non si ritiene opportuna una disposizione che almeno qualche volta li richiami, se ve ne fosse necessità — e non possiamo escluderlo per tutti — ad un senso di responsabilità nell'esecuzione delle funzioni ad essi affidate? Se si ritiene che queste Autorità mai possano agire o condursi in maniera tale da ledere un interesse dei cittadini, allora la disposizione è pleonastica; ma nello stesso tempo, proprio

perchè pleonastica, può essere accettata. Però la tenace resistenza che voi fate a questa disposizione indica proprio che ammettete l'ipotesi — e come non ammetterla, d'altra parte, anche soltanto di fronte alla cronaca quotidiana dei giornali? — ma comunque volete porre questi dipendenti dello Stato in una situazione di assoluto privilegio.

È vero, si tratta qui dell'esercizio di alcune facoltà, ma si tratta di un esercizio di facoltà le quali non debbono ledere i diritti generali dei cittadini; e non è detto che alcune volte i cittadini i cui diritti fossero eventualmente lesi dall'azione dell'Autorità di pubblica sicurezza non possano essere anche dei funzionari o degli agenti di pubblica sicurezza. Comunque, onorevoli colleghi, voglio porre qui un quesito. Si legge nello articolo 7: « Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza ». È un termine che, a parer mio, è assai equivoco, perchè i provvedimenti non sono l'esecuzione dei provvedimenti stessi. All'articolo 5, per esempio, leggiamo: « I provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, ecc. »; vi è una netta distinzione tra il provvedimento in quanto atto amministrativo e l'esecuzione del provvedimento stesso. Ora, io capirei ancora che si voglia difendere l'Autorità di pubblica sicurezza da una responsabilità (lo comprenderei, ma non lo giustificherei) per il semplice provvedimento il quale può essere stato emanato con la migliore delle intenzioni ma che nella sua esecuzione può determinare la lesione di un diritto; ma vi è il problema dell'esecuzione e, purtroppo, la disposizione dell'articolo 7 viene invece sempre invocata in sede di esecuzione.

Quando l'Autorità di pubblica sicurezza provvede a fare una perquisizione in una abitazione privata e quando, per un eccesso di brio da parte di alcuni agenti, vengono danneggiati alcuni mobili o infrante alcune porcellane o lacerati alcuni indumenti, fa parte ciò, onorevoli senatori, del provvedimento di pubblica sicurezza o fa parte dell'esecuzione? E se non volete distinguere è evidente che l'esecuzione e il provvedimento si identificano, si confondono e combaciano. Ma vorrei sapere per quale motivo, dovendosi procedere ad una perquisizione (e quelli tra di noi che alcune volte hanno

dovuto subirne, da un'altra Autorità di pubblica sicurezza, dal punto di vista dello stemma che inalberava, ma in definitiva pur sempre da una Autorità di pubblica sicurezza, sanno come certi passaggi lascino una certa scia di rovine e danneggiamenti) dovendosi procedere ad una perquisizione, ripeto, è necessario rompere e devastare. E potrei portare qui una quantità di altre esemplificazioni.

È chiaro pertanto che tutto ciò non può essere tollerato, e quando chiediamo che venga annullato questo articolo nel testo unico di Pubblica sicurezza, lo chiediamo essenzialmente perchè coloro che sono investiti di funzioni così importanti e gravi abbiano sempre presente la loro responsabilità e sappiano che, se essi nell'eseguire i provvedimenti non si comportano così come ognuno dovrebbe sempre comportarsi, porteranno le conseguenze e le porteranno sotto veste appunto di un'azione per indennizzo.

Onorevoli colleghi, non vi ho parlato di alte questioni giuridiche ma di fatti molto banali e di procedure molto comuni, ma forse questi argomenti alcune volte valgono molto di più a convincere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Occorre distinguere la responsabilità della pubblica amministrazione per atti illegittimi dalla cosiddetta responsabilità per atti legittimi. Per gli atti illegittimi non vi è alcun dubbio: l'articolo 28 della Costituzione non ha detto niente di nuovo, soltanto ha marcato il senso di responsabilità per la violazione dei diritti dei cittadini ma in sostanza è sulla scia dei principi generali. La pubblica amministrazione ha una responsabilità diretta. I dipendenti statali sono responsabili per la violazione dei diritti dei cittadini. L'articolo 28 intende solo rendere più immediata e più certa la responsabilità dei pubblici dipendenti. È un caso questo che non riguarda la legge di pubblica sicurezza, onorevole Terracini. Vero è che gli agenti di pubblica sicurezza sono anche essi dei dipendenti statali, ma non è da riferire alla legge in esame l'articolo 28 che considera alla stessa stregua tutti i pubblici dipendenti che hanno sbagliato, che hanno leso

i diritti degli altri. Vi è dunque responsabilità dei dipendenti e responsabilità civile da parte della pubblica amministrazione. Il problema qui è un altro: qui si discute sulla responsabilità per atti legittimi. Quindi, onorevole Picchiotti, quando lei parla di atti abusivi degli agenti di pubblica sicurezza, si pone fuori del problema perchè per gli atti abusivi vi è l'articolo 28 della Costituzione e prima ancora dell'articolo 28 vi erano i principi generali di responsabilità dei pubblici dipendenti.

TERRACINI. Ma la Costituzione ha innovato.

ZOTTA. Sul problema che stiamo esaminando, non ha nulla innovato. L'articolo 7 del testo di pubblica sicurezza ha ben altra portata: si riferisce all'uso legittimo dei poteri della pubblica amministrazione. Nessun indennizzo, dice il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è dovuto per i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge; esercizio legittimo.

Voce dalla sinistra. Allora è inutile!

ZOTTA. Non è inutile, perchè vi sono tanti altri casi in cui vi è uguale esercizio legittimo da parte dell'Autorità amministrativa e tuttavia è dovuto un indennizzo: nella espropriazione di beni immobili, nella requisizione dei mobili, nell'espropriazione dei diritti di produttori industriali e dei diritti di autore, nell'abbattimento di animali nell'interesse della sanità pubblica, o nella distruzione di piante nell'interesse generale dell'agricoltura. In tutti questi casi ad un esercizio legittimo della pubblica amministrazione corrisponde un obbligo di indennizzo a favore dei privati. Non è inutile: è quanto mai opportuno perchè qui ci troviamo di fronte a questa questione: per i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge vige l'obbligo dell'indennizzo, come per l'espropriazione della proprietà privata e delle imprese ai sensi degli articoli 42 e 43 della Costituzione, ricordati ora dall'onorevole Cerutti? Questa è la questione.

La Costituzione esamina il problema solo in rapporto alla proprietà ed alla espropriazione e stabilisce l'obbligo dell'indennizzo. Però, per quanto riguarda l'esercizio legittimo dell'attività di pubblica sicurezza, la Costituzione nulla dice. Permane il principio vecchio quanto mai, il quale stabilisce che, quando la pubblica sicurezza esplica la sua attività nessun indennizzo è dovuto al cittadino che, per avventura, risulti danneggiato, purchè (si capisce) l'attività spiegata sia legittima. Questo è il concetto, onorevole Picchiotti.

PICCHIOTTI. È un pleonasmo.

ZOTTA. Non è un pleonasmo. Basta tener chiara la distinzione tra responsabilità per atti legittimi e responsabilità per atti illegittimi. Tanto vero che l'articolo 571 del Codice di procedura penale (vede, senatore Picchiotti, che non è un pleonasmo) stabilisce che sia dovuta una indennità alle vittime degli errori giudiziari.

Perchè questo principio non possa estendersi anche al caso dell'attività spiegata dagli agenti di pubblica sicurezza, vi è l'articolo 7.

TERRACINI. A parte il fatto che alle vittime degli errori giudiziari non si è mai dato niente. (*Commenti dalla sinistra.*)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Giova premettere che nel testo presentato dal senatore Picchiotti non era affatto contemplata la soppressione dell'articolo 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quindi l'emendamento è successivo.

In ordine all'emendamento, poi, mi riporto non soltanto alle argomentazioni svolte ora dal Presidente della Commissione, ma anche a quella parte ottimamente motivata della relazione scritta del senatore Schiavone che riguarda questo argomento. Osservo quindi semplicemente che il preteso conflitto fra l'articolo 7 del testo unico e l'articolo 28 della Costituzione non esiste.

E non esiste perchè, indubbiamente, la responsabilità dei dipendenti dello Stato per atti

compiuti in violazione di diritti, non è naturalmente attinente alla facoltà in virtù della quale agisce il funzionario di pubblica sicurezza per l'articolo 7. Sulla teorica della legittimità degli atti non ho nulla da aggiungere perchè mi pare sommamente di poter dire che l'interpretazione non può essere equivoca.

Desidero aggiungere (e mi pare essenziale) che col decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato è stata regolata, con gli articoli 22 e seguenti, esattamente la responsabilità degli impiegati dello Stato, ivi compresi anche i funzionari di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 28 della Costituzione.

Queste sono le ragioni per le quali l'emendamento non può essere accolto.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Bolognesi, Farina, Massini, Terracini e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Cerutti, Picchiotti ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Valenzi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Valenzi.

RUSSO LUIGI, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberganti, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Busoni,
Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cerutti, Cianca,

De Luca Luca,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia, Fortunati,

Gavina, Giacometti, Giua, Giustarini, Gramigna, Grammatico, Grampa,

Imperiale, Iorio,

Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,

Mancinelli, Mancino, Mariani, Mariotti, Marzola, Massini, Merlin Angelina, Minio, Molè, Molinelli, Montagnani,

Negro,

Palermo, Papalia, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Picchiotti, Porcellini, Pucci,

Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,

Saggio, Scoccimarro, Sereni, Spagna, Spano, Spezzano,

Terracini, Tibaldi,

Valenzi, Voccoli,

Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Arcudi, Azara,

Battista, Benedetti, Bertome, Bisori, Boggiano Pico, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buglione, Buizza, Bussi,

Cadorna, Canevari, Canonica, Carboni, Carrelli, Caristia, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca, Cingolani, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cusenza,

Dardanelli, De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Pietro, Di Rocco,

Elia,

Ferrari,

Galletto, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Guariglia, Guglielmone,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Lorenzi, Lubelli,

Magliano, Marchini Camia, Martini, Menghi, Merlin Umberto, Messe, Monaldi, Monni, Moro, Mott,

Nacucchi, Negroni,

Page, Pallastrelli, Pannullo, Paolucci, Pelizzo, Pezzini, Piechele, Piegari,

Raffener, Restagno, Riccio, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,

Salomone, Sanmartino, Santero, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnoli, Spallino, Spasari,

Taddei, Tartufo, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,

Zagami, Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo 3-bis proposto dai senatori Cerutti, Picchiotti ed altri:

Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	74
Contrari	110

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Flecchia, Ristori ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 3, un nuovo articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3-bis.

« L'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è soppresso ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

* TERRACINI. L'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non stabilisce alcuna norma precisa in relazione ad alcun atto, gesto, dei cittadini, ma è una disposizione che per l'appunto autorizza e legalizza la massima incertezza da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza nei confronti di qualunque atto, gesto, o iniziativa dei cittadini. Dice infatti tale articolo: « oltre le condizioni stabilite

dalla legge (ed evidentemente ci si riferisce in massima parte a questa stessa legge) chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse ».

Creiamo dunque una formulazione nuova: non è più l'ordine pubblico o la salute pubblica, ma il pubblico interesse; termine che evidentemente, ancor più degli altri, racchiude una genericità eccessiva ed inaccettabile. D'altra parte, si fa qui una strana distinzione: oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia, deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.

Onorevoli colleghi, quale differenza si può sostenere tra condizioni e prescrizioni? È chiaro che le condizioni con le quali certe altre leggi circondano la concessione di una autorizzazione sono per l'appunto prescrizioni in ordine al modo col quale l'autorizzazione può e deve essere voluta e usufruita. Non vedo quale differenza possa sussistere tra i due termini ed ho ragione di ritenere che i due termini siano stati adoperati semplicemente per quella particolare finezza letteraria che contraddistingue gli atti ed i documenti della pubblica sicurezza. Ma è chiaro che se si vuole conservare una tale distinzione di termini bisogna chiarire il loro significato. Più ancora che all'articolo 2, con questo articolo si intende dare all'Autorità di pubblica sicurezza la più ampia, illimitata, incontrollata e incontrollabile delega a disporre con imperio nei confronti dei cittadini. Non per nulla si richiamano a questo proposito le condizioni stabilite dalle leggi; perchè evidentemente anche queste altre prescrizioni hanno per coloro che ne sono bersaglio la stessa caratteristica delle norme di legge: sono obbligatorie e passibili di sanzione in caso di inosservanza.

Si badi, non vorrei che a questo proposito l'onorevole Ministro ci desse l'assicurazione che qui non si tratta di disposizioni che potrebbero colpire per motivi politici questa o quella parte (non considerando che possono anche colpire: basta ricordare le prescrizioni aggiuntive alle condizioni di legge con cui spesso volte si circonda e si subordina la concessione di un'autorizzazione, non dirò per un corteo,

per un comizio o per una manifestazione, ma anche soltanto per una festa o per un festeggiamento pubblico, per capire che in realtà una punta politica può essere nascosta anche sotto questo articolo 9). Ma io penso, onorevoli colleghi, non vi debba parere strano che un po' di preoccupazione sia anche in noi, mentre dovrebbe essere in tutto il Senato, per la più minuta, per la più umile, per la più modesta gente. Penso a quella immensa parte di cittadini che, ottenendo autorizzazioni del tipo più svariato (ad esempio, per la rivendita al minuto, per i banchi sulle pubbliche piazze, per i baracconi di divertimento e, comunque, per occupazioni di suolo pubblico) che sono regolate dalla legge comunale e provinciale, ma che non sfuggono all'intervento dell'Autorità di pubblica sicurezza, si vede troppo frequentemente frastornata, nel perseguimento dei suoi onesti scopi di legittimi e piccolissimi guadagni, da prescrizioni che discendono spesse volte non si sa da che cosa.

Anche questi nostri modestissimi cittadini hanno bisogno di sapere ciò che da essi richiede la legge, per poter svolgere la loro attività. E poichè la legge non prevede le prescrizioni che la pubblica sicurezza, di volta in volta, può escogitare, tutta questa immensa massa di cittadini politicamente non qualificata o indifferente a questi propositi, ha interesse a che questo articolo venga cancellato dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È per questo che ho presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, relatore. Una riflessione di passaggio: il disegno di legge proposto dal senatore Terracini non prevedeva affatto la soppressione dell'articolo 9. Proponeva una modifica. In sostanza aveva per implicito però che le prescrizioni dovessero esservi, cosicchè l'impostazione di questa sera sulla base della soppressione contraddice alla proposta originaria che era di semplice modifica.

D'altronde credo che sia necessario non confondere le prescrizioni e le condizioni. La parola « condizioni » non è espressa nel testo, che parla solo di « prescrizioni ». In sostanza, si

tratta di avvalersi di quella certa autorizzazione seguendo alcune determinate prescrizioni. Il senatore Terracini voleva nel testo del suo disegno di legge aver presente una distinzione tra prescrizioni e prescrizioni, nel senso che fossero ammesse soltanto prescrizioni conformi a norme regolamentari o a disposizioni di carattere generale.

Sembrò però alla Commissione che questo riferimento alle norme regolamentari non potesse stare in piedi. Infatti le autorizzazioni riguardano le attività più varie rispetto alle quali possono non esistere precedenti norme regolamentari, mentre deve aversi per dominante il concetto dell'interesse pubblico, al quale si trovò giustissimo che facessero riferimento il testo governativo. Resta fermo che, se le prescrizioni non sono dettate per tutelare un interesse pubblico, si può andare dinanzi agli organi giurisdizionali per la dovuta tutela. La Commissione quindi è contraria alla soppressione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Si vorrebbe, onorevole Presidente ed onorevoli senatori, una licenza indiscriminata nell'esercizio di una autorizzazione amministrativa. (*Interruzione del senatore Terracini*). Ora vi sono due sentenze, onorevole Terracini, una del Consiglio di Stato (che ella ha certamente presente)...

TERRACINI. Sono petizioni di principio.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Così le chiama lei. Per me sono sentenze. La seconda sentenza è della Cassazione, in data 2 febbraio 1938. Ora qui vi è una idoneità della pubblica amministrazione a prescrivere delle limitazioni, delle prescrizioni limitative, che fa parte dello ordinamento giuridico italiano. D'altro canto non saprei comprendere come taluno possa chiedere una autorizzazione all'autorità facoltizzata a concedere, senza che vi sia prescrizione alcuna. Sarebbe una autorizzazione illimitata.

TERRACINI. Ci sono le condizioni stabilite dalla legge! Questo è un gioco di parole.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questo vale anche per le autorizzazioni di competenza dei sindaci o delle autorità comunali. Quindi la materia, modificandola nel senso che lei vorrebbe, rivoluzionerebbe anche...

TERRACINI. Facciamola, questa rivoluzione!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Noi non siamo di questo avviso. Per questo siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Terracini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Picchiotti, Agostino, Gramegna, Cerutti, Locatelli e Mancinelli, tendente ad inserire dopo l'articolo 3, un'articolo aggiuntivo.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3-ter.

« Nel primo comma dell'articolo 15 del testo unico sono sopresse le parole: " con l'arresto fino a quindici giorni e " ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, dirò pochissime e sintetiche parole.

Il relatore ha espresso il suo parere a questo riguardo dicendo: « La Commissione egualmente ha ritenuto di lasciare inalterato l'articolo 15 che prevede le sanzioni a carico di chi, invitato, non comparisca davanti alle Autorità di pubblica sicurezza con facoltà di questa ultima di disporre l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica. Era stato proposto di sopprimere questa facoltà. Ma si è considerato che l'eliminarla renderebbe frustrato l'invito a comparire ».

Osservo che i provvedimenti di carattere amministrativo non possono essere eseguiti con la forza. Tutto questo in base alle continue decisioni della Corte costituzionale. La pena afflittiva deve essere data solo attraverso una denuncia alla quale l'Autorità giudiziaria farà seguire la sua sentenza. La Corte costituzionale decidendo sull'articolo 157, ci ha dato le norme precise con le quali si deve interpretare anche la norma dell'articolo 15. Quindi la disposizione della pena afflittiva non è consentita e, secondo noi, è illegittima. Va tolta perchè non è possibile rendere operante un provvedimento della pubblica sicurezza attraverso una pena afflittiva. Per questo chiedo al Senato di approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione è di parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi permetto di osservare che un ordine anche se amministrativo non può andare esente dalla sanzione, perchè non sarebbe obbedito da nessuno.

PICCHIOTTI. C'è la denuncia.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. La pena non è inflitta dall'autorità di pubblica sicurezza, ma dal Magistrato che è competente a giudicare nel merito della denuncia.

Queste sono le ragioni per cui sono contrario all'emendamento.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. C'è un equivoco palese perchè sembra che, se colui il quale non si è presentato non viene condannato, la pena debba essere irrogata dall'Autorità amministrativa. (*Commenti del centro*).

Allora deve essere chiarito. Per chi non risponde all'invito ci deve essere la denuncia e la pronuncia successiva all'Autorità giudiziaria, che non può trovare limiti di pena nella legge di pubblica sicurezza.

Non si può dire all'Autorità giudiziaria: puoi comminare fino a 15 giorni, perchè essa è libera di esprimere il proprio pensiero dando anche un mese o due. Pertanto insisto nello articolo aggiuntivo. (*Commenti e interruzioni*).

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Il significato vero dell'emendamento sta nel fatto che, per non aver obbedito all'ordine di presentarsi innanzi all'Autorità di pubblica sicurezza, sembra eccessivo consentire un arresto fino a 15 giorni. Questa la sostanza dell'emendamento soppessivo.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che non sia stato osservato dai colleghi che con l'emendamento soppessivo proposto dai senatori Picchiotti, Agostino ed altri non viene annullata ogni sanzione dal testo dell'articolo 15 delle leggi di pubblica sicurezza. L'articolo dice infatti che chiunque invitato dall'Autorità di pubblica sicurezza non si presenta senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a 15 giorni e con l'ammenda fino a lire 800. Nell'emendamento resta la sanzione pecuniaria; si tratta quindi di commisurare questa alla pena commessa.

È vero che in quanto a carcere, prigioni, reclusione ed ergastolo in Italia si abbonda ed abbiamo un Codice penale e leggi accessorie che non fanno a questo proposito economia. Mi pare però che per il mancato adempimento di un invito dell'Autorità di pubblica sicurezza giungere addirittura a comminare una privazione della libertà personale sia eccessivo, tanto più che sappiamo che ad una

sanzione di carattere pecuniario l'enorme maggioranza degli italiani, per tanti motivi che è inutile che io venga esponendo, è molto più sensibile che non ad una sanzione limitatrice della libertà personale.

Proporrei quindi che si accetti l'emendamento, nel senso di sopprimere la sanzione restrittiva della libertà personale e di mantenere la sanzione pecuniaria, sia pure elevandola proporzionalmente al diminuito valore della moneta. In conseguenza, mentre approvo l'emendamento soppessivo, mi riservo di proporre un emendamento per quanto riguarda la parte pecuniaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3-ter presentato dai senatori Picchiotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Naturalmente, rinuncio, al mio emendamento, che si tradurrebbe in un aggravamento delle sanzioni.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'emendamento presentato dai senatori Gramagna, Locatelli, Cerutti, Agostino, Picchiotti, Papalia e Mancinelli tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 3, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3-quarter.

« Alla fine del primo comma dell'articolo 15 del testo unico, aggiungere il seguente periodo: " L'invito deve essere scritto e motivato " ».

PRESIDENTE. Il senatore Gramagna ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GRAMEGNA. Nella discussione generale io ebbi ad accennare le ragioni che militano in

favore di questo nostro emendamento. L'articolo 15 della legge dà il diritto all'Autorità di pubblica sicurezza di invitare nel proprio ufficio un cittadino e, se questo cittadino non si dovesse presentare, fissa delle disposizioni punitive a carico del contravventore. E l'Autorità giudiziaria, avanti alla quale sono state portate in discussione contravvenzioni elevate a carico di cittadini, è arrivata ad interpretare la disposizione dell'articolo 15 in questo senso: che non vi è bisogno neanche dell'invito scritto perchè, così come oggi è formulato tale articolo, non essendo cioè specificato in esso che l'invito deve farsi per iscritto lo si può fare anche verbalmente. Sicchè può darsi il caso che, siccome il rifiuto si può verificare quando l'invito viene non solamente dal Commissario di pubblica sicurezza, ma da un qualunque funzionario o agente di pubblica sicurezza, si verificano alle volte situazioni non troppo gradite, situazioni che danno poi luogo a conseguenze che noi tutti conosciamo. Di qui la necessità, secondo noi, che l'invito sia fatto per iscritto, appunto per evitare che si possa contravvenire ad un invito verbale.

Ma l'altra necessità, che cioè l'invito sia motivato, è data da ciò che si è verificato nella pratica. Forse anche fra loro, onorevoli senatori dell'altra parte, ve ne sono di quelli che durante il regime fascista, ricevevano l'invito a presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza senza che nell'invito fosse specificato il motivo e, dopo essere stati ad aspettare nell'anticamera o in locale degli uffici per ore ed ore, vedevano venir fuori un qualunque impiegato il quale comunicava a questo invitato che non si aveva più bisogno di lui e che tutto era stato accertato ed assodato.

Quindi, è necessario che vi sia la motivazione, che sia spiegata la ragione per cui si invita il cittadino nell'ufficio di pubblica sicurezza perchè, se il cittadino invitato dovesse ritenere che il motivo per il quale egli è chiamato in ufficio non sussista, può rifiutarsi e può avere la possibilità di dimostrare domani, all'Autorità giudiziaria davanti alla quale egli sarà chiamato perchè contravventore a questo invito non eseguito, la illeggittimità dell'invito stesso. La legge punisce la trasgressione ad un ordine legalmente dato; quindi è necessario che ci sia la motivazione perchè si possa accerta-

re se quell'ordine sia stato disposto secondo legge.

Sono queste le ragioni per cui io insisto nel mio emendamento.

ASARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO. Onorevoli colleghi e signor Ministro, io desidero aggiungere qualche particolare a quanto è stato detto dall'onorevole Gramegna perchè desidererei proprio convincermi fin dove si vuole arrivare con questa legge di pubblica sicurezza. Io desidero rammentare che già nel 1948 il Ministro dell'interno di quel tempo, l'onorevole Scelba, appunto per la portata di questo articolo 15 della legge di pubblica sicurezza, ha mostrato una preoccupazione che ritengo debba essere condivisa da tutti i colleghi, a meno che non si voglia proprio confessare, in questa sede, che tutto quello che si sta facendo per la così detta modifica della legge di pubblica sicurezza abbia delle finalità inconfessabili e si voglia dimostrare l'intento di usare sempre due pesi e due misure. Vedremo se, rammentando il testo di una circolare dell'onorevole Scelba, non risultino chiare la fondatezza di questo mio sospetto e la gravità della preoccupazione che dobbiamo avere tutti noi qui in Senato.

L'onorevole Scelba, con sua circolare del 25 marzo 1948 (Direzione generale della pubblica sicurezza) scriveva: « Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che alcuni sindaci, confondendo evidentemente i poteri attribuiti ad essi come capi dell'amministrazione comunale, con quelli che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza conferiscono agli ufficiali di polizia, rivolgono, a privati cittadini, con i quali abbiano necessità di conferire, inviti a comparire negli uffici, con comminatoria di sanzione ai sensi del citato articolo 15 del testo unico ».

Salto il resto, che per me è anche vergognoso in quanto mostrava la strana preoccupazione che i sindaci, potendosi rivolgere a tutti i cittadini di ogni ceto e classe si avvalessero di questa formula di invito, e vado alla conclusione che deve interessare molto da vicino l'onorevole Ministro. La conclusione della circolare è

questa: « Per meglio prevenire gli abusi di cui si tratta, la nuova legge di pubblica sicurezza limiterà tassativamente la facoltà, ora contemplata dall'articolo 15, e poichè non vi è ragione di differire l'attuazione di guarentigie necessarie per la libertà dei cittadini, il Ministero non esita a disporre, sin da ora che quando l'Autorità di pubblica sicurezza debba invitare dei privati ai sensi del più volte citato articolo 15, il motivo dell'invito debba risultare brevemente, ma chiaramente indicato nel foglio di intimazione. Si prega pertanto di comunicare il contenuto, ecc. ecc. ».

Ora io mi domando se questa preoccupazione che ha mostrato l'onorevole Scelba, doveva solo servire a vietare ai sindaci di espletare le loro funzioni di ufficiali di Governo, oppure doveva servire a confermare che l'invito dovesse essere fatto per scritto. Penso che l'onorevole Ministro Tambroni avrà ora la comprensione di accedere a questa necessità, perchè, onorevoli colleghi, bisogna aver provato cosa significhi essere invitato dall'Autorità di pubblica sicurezza, per valutare la gravità di questa prerogativa che l'articolo 15 conferisce a detta autorità.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, per non essere da meno di quelli che sono stati i pronunciamenti del 1948 di un Ministro che pur tanto avete sostenuto, noi riteniamo giusto accettare l'emendamento dei colleghi Gramegna ed altri.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dovrebbe avere, alla fine del primo comma, il seguente inciso: « l'invito deve essere scritto e motivato ».

Come si può chiamare davanti all'Autorità di pubblica sicurezza un cittadino senza nemmeno dirgli perchè è chiamato?

Spesso c'è una perdita di tempo prezioso, data la lentezza solita, esasperante talvolta, dei funzionari che chiamano davanti a loro, e le attese nelle anticamere, ricordate dal colle-

ga Gramegna, sono sempre davvero troppo lunghe e talvolta inutili.

La circolare ricordata dal collega Asaro è molto grave; il Ministro Tambroni vorrà essere almeno un poco superiore al criterio dell'onorevole Scelba.

Perchè il Parlamento, e nel nostro caso il Senato, non provvede con l'aggiunta che proponiamo?

Quali sono le ragioni che possono essere adottate dagli avversari contro la nostra proposta?

Noi non crediamo che ci siano ragioni esaurienti e definitive. Per questo, esortiamo il Senato a votare per il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. L'aggiunta che si propone si sdoppia in due concetti: l'invito deve essere, anzichè soltanto verbale, scritto ed anche motivato. È necessario distinguere.

Che l'invito debba essere scritto, si può anche consentire e si può ammettere che possa essere lasciato l'invito scritto a comparire entro un certo termine che sarà fissato. Ma la Commissione dissente in modo assoluto da quello che possa essere un obbligo di motivazione, perchè ciò potrebbe servire a scoprire proprio quel segreto che la polizia deve conservare per perseguire i suoi fini.

Pertanto se mai si può aderire al concetto dell'invito scritto, escludendo comunque l'obbligo della motivazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Osservo che la dizione dell'articolo 15 e, più che tutto, la pratica dell'applicazione di tale articolo, è per l'invito scritto. Rarissimamente la Autorità di pubblica sicurezza manda a chiamare taluno da un agente perchè immediatamente lo segua in Questura.

ASARO. Lo manda a prelevare anche di notte.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Quando taluno è mandato a prelevare, evidentemente c'è un ordine di arresto o un mandato di cattura. (*Interruzioni dalla sinistra*).

In ogni modo l'articolo 15 stabilisce che « chiunque è invitato dall'Autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa non si presenta nel termine prescritto, ecc. »; il che significa che normalmente l'invito è fatto per iscritto. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Giacchè non mi lasciate parlare, dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto.

ASARO. Prescritto non vuol dire scritto.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. A scuola da lei non verrò mai: questo è garantito.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Si tratta anche qui di un atto amministrativo, e dobbiamo seguire il principio che gli atti vanno motivati. È un atto molto semplice, ma è un atto che ha la sua importanza, tanto è vero che su di esso si basa l'azione penale contro il contravventore. Quindi necessità della motivazione.

Segreto: ma perchè segreto? Forse vi sono delle indagini in corso? Si dica allora « indagini di polizia giudiziaria »: è già una motivazione. Non occorrerà certamente che nell'invito vi sia una lunga indicazione di motivi.

Non si continui insomma nel sistema, che il Ministro forse ignora ma che è nella realtà delle cose, che un agente qualsiasi di pubblica sicurezza si presenti in casa di un modesto cittadino e gli dica di andare immediatamente al Commissariato, che poi i motivi glieli dirà il Commissario.

Per queste ragioni io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento in esame.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Ho avuto occasione, in sede di discussione generale, di citare una sentenza

della Cassazione penale del 1949, sentenza nella quale, appunto considerando il caso di un cittadino il quale non si era presentato nel termine prescritto, o meglio aveva rifiutato di seguire l'agente che gli aveva prescritto di andare immediatamente con lui nella sede del Commissariato, tra l'altro si dice: « Non prescrivendo la legge una speciale forma di invito e potendo il termine essere stabilito dallo stesso agente, nulla vieta che l'invito sia fatto oralmente e sia diretto ad ottenere la presentazione immediata ». Voglio dire che quando la Cassazione stabilisce questo in una sua sentenza, non riconosce che tuttavia vi sia una cosa tollerabile o giusta o da seguirsi in una organizzazione statale civile, ma semplicemente constata che in base alla legge, la legge fascista di pubblica sicurezza, così si può anche fare.

Ora, onorevoli colleghi, quando si giunge a tali estremi, forti di una legge, la preoccupazione del legislatore, mi pare, dovrebbe essere quella di modificare la legge, perchè certi estremi, certe eccezioni non abbiano più a verificarsi.

Ha detto l'onorevole relatore: per ciò che si riferisce all'invito scritto *transact* ed è già una concessione notevole. Io avrei desiderato che l'onorevole Ministro avesse quanto meno aderito ad una tale posizione poichè un invito scritto può frequentemente divenire poi elemento essenziale, sia pure secondario, in una procedura di carattere giudiziario. Ed allora, in qual modo potrà l'interessato provare o non provare ad avere la documentazione che ciò che gli è stato detto gli è stato veramente detto? Non voglio supporre che un agente di pubblica sicurezza possa affermare che l'invito è stato dato mentre non è stato dato, tuttavia con tutta la fiducia che si può avere per gli agenti di pubblica sicurezza e dei funzionari, onorevoli colleghi, è chiaro che essi non stanno al di sopra della legge, ma stanno sul nostro stesso piano. E quando noi prudentemente, giustamente, per ogni più piccola congiuntura di ordine privato ci affrettiamo a trarre la penna e ad annotare per poter sapere se fra un giorno o un anno ciò è veramente avvenuto o non è avvenuto, mi pare che per un atto che pone un cittadino di fronte all'Autorità pub-

blica sia necessario, opportuno, che resti una traccia scritta.

L'onorevole Ministro parla di motivazione e di allarme. Onorevole Ministro, l'allarme avviene quando si apre la porta di casa e si profila l'agente di pubblica sicurezza: in quel momento coloro che non hanno nulla sulla coscienza, lo accolgono ospitalmente, lo invitano a sedere, chiacchierano del più e del meno, non hanno nulla in contrario a seguire l'invito. Ma coloro che sanno di dover rispondere di qualche cosa, non hanno bisogno che sul foglio che viene profferito sia annotato l'invito, fanno rispondere dalla moglie o dal vicino e cercano di sgattaiolarsela al momento opportuno.

Mi pare quindi eccessiva la sua preoccupazione, onorevole Ministro, la quale, invece, viene ad impedire l'osservanza di una legge che, stabilita dalla Costituzione per atti più seri, dovrebbe essere osservata per questi atti che incidono più a fondo nella vita del cittadino privato.

DE PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, la mia opinione è questa: se si tratta di un invito, il cittadino ha diritto di rifiutare l'invito; se si tratta di un ordine, questo deve intendersi valido se dato per iscritto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento in esame.

GRAMEGNA. Signor Presidente, chiedo che la votazione sia fatta per divisione.

ZOTTA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura della prima parte dell'emendamento dei senatori Gramegna, Locatelli ed altri:

Art. 3-quater.

« Alla fine del primo comma dell'articolo 15 del testo unico, aggiungere il seguente periodo: « L'invito deve essere scritto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti le parole: « e motivato », che costituiscono la seconda parte dell'emendamento. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

I senatori Agostino, Cerutti, Gramegna, Farina e Valenzi hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, un articolo aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario:*

Art. 3-quinquies

« Il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico è soppresso ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevoli colleghi, sono convintissimo che questo emendamento sarà approvato dalla Commissione, dal Governo e, all'unanimità, dal Senato.

Basta leggere il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza per convincersi che ho ragione: « L'autorità di Pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto ».

Si presuppone che vi sia stato un invito e che a questo invito non si sia ottemperato. Per il solo fatto che non si è ottemperato all'invito è prevista una sanzione. E sta bene. Noi avevamo detto che non avrebbe dovuto esserci una misura detentiva, ma solo pecuniaria. Il Senato ha risposto di no: deve essere detentiva o pecuniaria. E sta bene.

Ora, vi è l'invito al quale non si è ottemperato. Segue il provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza, con il quale si dispone l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica della persona che sia stata invitata a comparire e non si sia presentata nel termine prescritto. La pubblica sicurezza, secondo l'articolo 15, secondo comma, della legge, può fare questo. Senonchè, l'articolo 13 della Costituzione dispone altrimenti.

L'accompagnamento a mezzo della forza pubblica costituisce, o no, una restrizione della

libertà personale? Quando i carabinieri o l'agente di pubblica sicurezza vengono a casa mia e mi trascinano innanzi all'Autorità di pubblica sicurezza, non compiono qualche cosa che riguarda la mia libertà personale? Intuitivamente sì. Orbene, l'articolo 13 della Costituzione stabilisce che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Ci vuole un atto motivato dell'Autorità giudiziaria. Nella specie vi è l'atto dell'Autorità di pubblica sicurezza, la quale, intuitivamente, non è l'Autorità giudiziaria. Pertanto, se l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica costituisce una restrizione della libertà personale, è ben evidente che l'Autorità di pubblica sicurezza non può disporre dell'accompagnamento, perchè in caso contrario si violerebbe l'articolo 13 della Costituzione.

Ciò è stato già affermato dalla Corte costituzionale; ma, se non lo avesse detto la Corte costituzionale, è sancito nella Costituzione, e noi dobbiamo obbedire alla Costituzione.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. A suffragio di quanto ha detto il collega Agostino ricordo la disposizione della Corte costituzionale a proposito dell'articolo 157: « Ciò che però contrasta con l'articolo 13 della Costituzione è anzitutto il potere di ordinare la traduzione con la forza del rimpatriando perchè ciò viola la libertà personale garantita da tale articolo. La traduzione resta legittima ma solo quando l'abbia disposta l'Autorità giudiziaria ».

Detto questo mi pare che se vogliamo essere ossequenti e alla Costituzione e alla Corte costituzionale non c'è che da prendere il provvedimento invocato dal collega Agostino.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione osserva che si può trattare di indagini che ri-

chiedono la massima urgenza e non è possibile andare a procurarsi l'ordine. Occorre far venire queste persone con la forza pubblica se si rifiutano all'invito dato legalmente prima con la forma scritta.

Perciò la Commissione è di parere contrario.

TERRACINI. Lei, onorevole relatore, trascura ogni argomento giuridico e costituzionale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, mi dispiace di dover compiere il mio dovere anche in questo momento e di oppormi all'emendamento. Qui si presume da parte anche dei presentatori dell'emendamento che vi sia una vessazione costante e permanente a danno delle persone per bene. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Signor Presidente, desidero che mi si lasci parlare, altrimenti mi seggo. È mio dovere e mio diritto parlare.

Le persone per bene non vengono mai disturbate. L'ha detto il senatore Terracini quando affermava che una persona per bene che vede un agente a casa sua lo intrattiene a conversazione sugli avvenimenti della giornata. Mi pare che si voglia essere costituzionali fino all'esasperazione. La Corte costituzionale non c'entra, perchè ciò che è stato riferito poc'anzi riguardava una norma che il Senato e la Camera hanno modificato adeguandosi al suggerimento della Corte costituzionale. Dobbiamo ricordarci che ogni giorno avvengono delitti sconcertanti. Non so se questa nostra democrazia esasperata non ci porti, come ci ha portati, a proteggere la impunità dei delinquenti comuni perchè le persone per bene non hanno nulla da temere dal capovero dell'articolo 15. Sono i delinquenti coloro che mettono in pericolo ogni giorno la sicurezza della società e l'ordine politico della Nazione sul piano etico e morale, sono questi che hanno da temere. C'è una sentenza della Cassazione del 1951 che dice: « Il provvedimento del maresciallo dei carabinieri che ordina l'accompagnamento in caserma per ragioni di polizia giudiziaria fa parte dei poteri discrezionali dell'Autorità di polizia dei quali è uno dei mezzi con cui è

messa in condizioni di adempiere ai doveri in base all'articolo 219 ».

Avviene un delitto: occorre fare delle indagini, cioè rastrellare i sospetti. Facciamo pure l'invito scritto; non auguro a nessuno di voi che quei delinquenti lasciati liberi ed impuniti vengano a disturbarvi nelle vostre case. Vi è una dichiarazione di diritti nella Costituzione, ma vi è anche il dovere di garantire la sicurezza della società. Per questo sono contrario all'emendamento.

ASARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO. Onorevoli colleghi, veramente mi attendevo dall'onorevole Ministro che ci portasse argomenti che ci convincessero che questo articolo 15 non fosse motivo di preoccupazione proprio in quella fase della esecuzione della norma, ossia della presentazione del cittadino davanti all'Autorità di pubblica sicurezza. L'onorevole Ministro invece si è diletato a tirare in causa alcune affermazioni del collega Terracini, però quasi sfuocandone il significato che intendeva dare il senatore Terracini stesso. Io penso che invece il nocciolo della questione stia in quello stesso che in precedenza ha detto lei onorevole Ministro; ossia che all'invito scritto, in caso di rifiuto, susseguiva senz'altro il prelevamento del cittadino.

Lei invece ora ci ha parlato di rastrellamento, di raccolta di individui sospetti. Qui non c'entra più l'invito dell'Autorità di pubblica sicurezza al cittadino di presentarsi. Lei sta considerando altre questioni, altre circostanze, altre necessità. Io desidero invece riportare gli onorevoli colleghi a quello che è il caso che vuole disciplinare l'articolo 15, ossia l'invito da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza e il suo esito efficace e conclusivo.

Noi, sia detto ben chiaro, non c'è bisogno che ce lo faccia rilevare l'onorevole Ministro, noi qui ci stiamo non per difendere i disonesti

e i pregiudicati, ma le persone per bene. Noi, quando prendiamo la parola e sosteniamo le nostre argomentazioni, lo facciamo per difendere gli onesti e i galantuomini.

Del resto, per poco che si ponga attenzione alla pratica, si rileva che proprio chi ha da temere dalla giustizia non si fa nè rintracciare nè prelevare dall'Autorità di pubblica sicurezza: sono gli altri, gli onesti a pagarne le tristi conseguenze. In questo campo ci sono esempi veramente impressionanti che desidero portare davanti agli onorevoli colleghi. Dice l'onorevole Ministro: noi con questo articolo intendiamo salvaguardare la sicurezza pubblica, la tranquillità delle nostre case, della nostra vita e via di seguito. Cito un caso e vediamo se è vero che la portata di questo articolo, così come è, raggiunge lo scopo che sostiene l'onorevole Ministro.

Nel 1950 è avvenuto questo. Un pregiudicato dei peggiori della mafia siciliana... (*Rumori dal centro*). C'è poco da ridere, senatore Tartufoli, perchè potremmo aprire quest'altra pagina e vedere allora chi ha la responsabilità di tutto questo. Quel pregiudicato, che aveva subito tre attentati, aveva 15 mandati di cattura, ma aveva ottimi rapporti con alte autorità del clero e della nobiltà; si era munito di tessera di identità falsa, perchè aveva fatto rubare un cartoncino presso gli uffici comunali. Le Autorità di pubblica sicurezza sapevano perfettamente che questo messere aveva la tessera falsa; lo sapevano il maresciallo, il Commissario, il Questore. Ebbene, non lo si andava a cercare, anzi lo si avvertiva quando dovevano fare la retata. Si faceva poi la messa in scena con schieramento di mitra e spiegamento di forze, ma quando lui era già stato avvisato e si era ricoverato in luogo sicuro. In sua vece si tormentava una povera impiegata che era indiziata di aver sottratto il cartoncino per fare la tessera falsa a questo signore. Un bel giorno questo messere, assieme ad un suo conoscente, uno che poteva passare per gentiluomo, prende alloggio presso l'albergo Centrale di Palermo.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue ASARO). Si presenta all'albergo la pubblica sicurezza. Prende le tessere dei due e dice: questa è la tessera del signor tizio (galantuomo), gliela lasciamo; all'altro signore dite che abbia la compiacenza di venirselo a ritirare in questura. Ecco come era ricercato quest'uomo. Si capisce poi che la giustizia se la son fatta da sè e dopo tre giorni quell'uomo è stato assassinato. (Interruzione del senatore Tartufoli). Per favore, se lei non comprende, se lei non sente nell'animo queste cose, abbia la compiacenza di tacere.

L'articolo 15 dice che in caso di mancata presentazione l'Autorità di pubblica sicurezza può procedere a farlo accompagnare. Ma il momento indisponente, per dir così, come è facile comprendere, è proprio la mancata presentazione ed è questa che crea un po' di inquietudine e di risentimento nell'Autorità di pubblica sicurezza. E quando il chiamato non si è presentato e poi si deve fare il ricorso a questo prelievo, il primo incontro che lo attende per lo meno è un insulto, se non è uno sputo, se non è uno schiaffo; cose che succedono continuamente.

Ma c'è di più. Io ho rivolto all'onorevole Ministro una interrogazione; aspetto oggi di sapere quando la discuterà, perchè la questione è veramente tragica. Nel 1950 è stato prelevato un lavoratore, portato nell'ambiente del nucleo mobile di pubblica sicurezza alle 7 di sera; doveva fare, onorevole Ministro, soltanto il testimone...

PRESIDENTE. Senatore Asaro, la prego di attenersi all'argomento.

ASARO. Ebbene, prelevato la sera, l'indomani mattina è stato portato cadavere al cimitero. Ecco quali sono gli effetti di questa maniera di mettere in attuazione l'articolo 15. Conseguentemente io, accogliendo rispettosamente

l'invito dell'onorevole Presidente, concludo esortando i colleghi a riflettere sulla gravità della portata di quest'ultimo comma dell'articolo 15. Non saranno i pregiudicati, non saranno i criminali a lasciarsi rintracciare quando hanno motivo di temere di presentarsi davanti all'Autorità di pubblica sicurezza; è degli altri che ci dobbiamo preoccupare. Per questo io voterò favorevolmente all'emendamento repressivo.

Comunicazione del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ricevuto un'ora fa dal Presidente della Repubblica la seguente comunicazione:

« Onorevole Presidente del Senato della Repubblica,

prima che le due Camere si accingano, in seduta comune, a procedere alla elezione di un membro effettivo e di uno supplente dell'Alta Corte siciliana, ritengo doveroso da parte mia di richiamare la Sua attenzione, signor Presidente, su alcuni problemi di indole costituzionale e giuridica che mi sembrano meritevoli di attenta riflessione e di un più meditato ed approfondito esame, dopo la sentenza n. 38 della Corte costituzionale.

Questa si è limitata ad affermare la propria competenza a decidere — quale " unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o delle Regioni fra loro " — su ogni controversia tra lo Stato e la Regione siciliana avente per oggetto tanto le questioni di legittimità costituzionale di leggi e regolamenti statali e regionali, quanto i conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione in parola.

Si deve riconoscere che nessun cenno è dato di riscontrare nella citata sentenza sulla que-

stione della competenza giurisdizionale penale dell'Alta Corte; ma non perciò parrebbe lecito ritenere che non sia degno di essere preso in esame il problema relativo alla ammissibilità della sopravvivenza dell'Alta Corte siciliana, quale organo di giurisdizione meramente penale, nei confronti dei reati compiuti dal Presidente e dagli assessori regionali secondo quanto è previsto dall'articolo 26 dello Statuto della Regione siciliana.

Ed è questo il primo quesito che si pone.

La sentenza della Corte costituzionale, infatti, oltre ad affermare e ribadire più volte il principio della unità di giurisdizione non soltanto " quale dato certo del nostro ordinamento positivo ", ma addirittura come una " conseguenza necessaria dell'ordinamento costituzionale ", pone in particolare risalto una caratteristica per così dire storica dell'Alta Corte siciliana là dove recita: " più che di una competenza speciale dell'Alta Corte, occorre parlare di una competenza provvisoria, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, com'è attestato esplicitamente dalla VII disposizione transitoria della Costituzione ".

Ci troviamo quindi di fronte ad una pronuncia del Supremo organo di garanzia costituzionale il quale, avocando a sé ogni competenza fra lo Stato e la Regione siciliana, afferma anche la provvisorietà delle competenze in generale attribuite dallo Statuto all'Alta Corte, richiamandosi implicitamente alle particolari contingenze da cui lo Statuto, e con esso l'Alta Corte, ebbero origine nel 1946 quando, non esistendo ancora la Costituzione, dovevasi pur provvedere in qualche modo a risolvere i conflitti fra la Regione e lo Stato e ad assicurare ai membri della Giunta regionale una speciale garanzia di giurisdizione particolare.

Mi sembra almeno opinabile che tale solenne affermazione della Corte costituzionale circa la precarietà *ex origine* dell'Alta Corte siciliana possa legittimamente estendersi anche a quella sfera di competenza che la Corte non poteva soffermarsi ad esaminare solo in quanto non vi era stata sollecitata. E d'altronde, a rendere più fondata e grave tale perplessità, soccorre la semplice considerazione che la giu-

risdizione penale dell'Alta Corte siciliana, in quanto speciale, vada soggetta a quella revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti alla data del 31 dicembre 1947 che era postulata dalla VI disposizione transitoria e finale entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, e che non può ritenersi caduca per decadenza del termine, data la chiara non perentorietà del termine medesimo.

Senza considerare, poi, che le particolari caratteristiche originarie di tale giurisdizione — indubbiamente esistenti nel 1946 — potrebbero ritenersi venute meno dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il cui articolo 111 prevede che contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati da organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso alla Cassazione per violazione di legge. Ed a questo proposito non sembra inutile ricordare che, contrariamente a quanto avviene per la Corte costituzionale, la quale giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti, la regolarità dell'elezione dei giudici dell'Alta Corte siciliana è accertata dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Un secondo quesito deve esser posto circa l'opportunità di ricostituire in questo momento il *plenum* del collegio. Per quanto si debba e si possa avere la più sicura fiducia nella coscienza della responsabilità e nel senso dello Stato dei membri dell'Alta Corte siciliana, non si può escludere l'ipotesi che possano presentarsi situazioni giuridiche e politiche le quali inducano l'Alta Corte stessa, in base al principio che ogni organo giudicante è giudice anzitutto dei limiti della propria competenza, a dichiararsi competente su materie che la Corte costituzionale ha avocato a se medesima.

Sarebbe superfluo soffermarmi a porre in risalto quale grave pregiudizio per la stabilità e l'ordine delle istituzioni della Repubblica potrebbe derivare da un simile conflitto che, come la sentenza della Corte costituzionale ha sottolineato nella motivazione, e come è di oggettiva evidenza, non troverebbe alcun rimedio nel nostro ordinamento.

Debbo rilevare con sincero compiacimento che la gravità del problema e la pratica difficoltà di considerare possibile la sopravvivenza dell'Alta Corte siciliana senza l'intervento di nuove norme legislative che ne configu-

differentemente le attribuzioni, sono state avvertite sia dalla Camera dei deputati, ove, presso una Commissione speciale, sono in corso di esame due proposte di legge costituzionali che hanno per oggetto la totale rielaborazione della materia, sia dalla stessa Assemblea regionale siciliana, la quale ha tenuto ad affermare, in una mozione approvata su tale argomento, la propria adesione al principio dell'unità di giurisdizione costituzionale.

L'iniziativa parlamentare su ricordata ed insieme la decisione adottata dall'Assemblea regionale mi inducono a credere che la più corretta soluzione del problema dell'Alta Corte siciliana possa essere ottenuta affrettando l'esame delle due proposte di legge costituzionali. In questa sede, il Parlamento saprà certamente adeguare tale soluzione allo spirito della Costituzione ed alle reali esigenze della Regione, tradurla in legge con la necessaria misura di consensi e con la maggiore sollecitudine.

Nelle presenti condizioni, per le considerazioni e le perplessità a cui esse inducono, riterrei che un rinvio della seduta comune indetta per domani consentirebbe quel più approfondito esame della questione della quale ho cercato qui, per parte mia, di esporre, sia pure sommariamente, gli elementi e i dati fondamentali.

F.to GRONCHI ».

Onorevoli colleghi, in seguito a questa comunicazione, il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo con me, ha deciso di rinviare la riunione delle Camere in seduta comune, fissata per domani.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Bolognesi, Gramigna, Roveda e Russo Salvatore e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo dei senatori Agostino, Cerutti ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento proposto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Mariani).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Mariani.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, fa l'appello.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberti, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Bardellini, Bitossi, Boc-
cassi, Bolognesi, Bosi, Cappellini, Cerabona,
Cerutti, Cianca,
De Luca Luca,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore,
Flechia, Fortunati,
Giustarini, Gramigna, Grammatico, Grampa,
Imperiale, Iorio,
Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,

Mancinelli, Mancino, Mariani, Mariotti,
Marzola, Massini, Merlin Angelina,
Minio, Molè, Molinelli, Montagnani,
Negro,
Palermo, Papalia, Pastore Ottavio, Pastore
Raffaele, Pellegrini, Picchiotti, Porcellini,
Pucci,
Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Roveda,
Russo Salvatore,
Scoccimarro, Spagna, Spezzano,
Terracini, Tibaldi,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Battista, Bellora, Bertone, Bisori, Boggiano Pico, Bosco, Braccesi, Bruna, Buizza, Bussi,

Cadorna, Calauti, Carboni, Carelli, Caristia, Cemmi, Cenini, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca, Cingolani, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cusenza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Pietro, Di Rocco,

Elia,

Ferrari,

Galletto, Gava, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Guariglia,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Lorenzi, Lubelli,

Magliano, Marchini Camia, Martini, Mastro-simone, Menghi, Merlin Umberto, Molinari, Monaldi, Monni,

Nacucchi, Negroni,

Page, Pallastrelli, Pelizzo, Pezzini, Piegari, Piola,

Restagno, Riccio, Rizzati, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,

Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spallino, Spasari,

Taddei, Tartufofoli, Tessitori, Tirabassi, Tomè, Trabucchi,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,

Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo aggiuntivo 3-*quinquies* proposto dai senatori Agostino, Cerutti, Gramegna, Farina e Valenzi.

Senatori votanti	164
Maggioranza	83
Favorevoli	66
Contrari	98

(Il Senato non approva).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Ministro dell'interno ha comunicato di essere pronto a rispondere alla interrogazione a lui rivolta dal senatore Asaro nella seduta di ieri (n. 1103).

Si dia lettura dell'interrogazione.

RUSSO LUIGI, *Segretario:*

« Per sapere :

1) se è a conoscenza che nei confronti di svariati agenti, graduati, funzionari ed ufficiali di polizia e dei carabinieri — fra cui il maresciallo Fasano, l'appuntato Liparodi ed altri nonché il commissario di pubblica sicurezza Mannino, il brigadiere di pubblica sicurezza Tulomelli e il segretario Carta — sono state emesse sentenze di rinvio a giudizio perchè imputati di gravi delitti quali omicidio preterintenzionale, violenze e percosse, abuso di poteri, occultazione di reato e soppressione di corpi di reato;

2) se, in caso affermativo, ritiene che lo stato dei predetti agenti, graduati, funzionari e ufficiali (di "rinvii a giudizio" per imputazioni di reati del genere) sia compatibile con l'espletamento dei delicati compiti connessi ai servizi di tutela dell'ordine e di sicurezza pubblica affidati alle Autorità di polizia, tanto che non sia stato provveduto alla loro sospensione cautelativa o deferimento alle commissioni di disciplina, mentre risulta che tali provvedimenti, con particolare rigore, siano stati adottati nei confronti di altri funzionari civili imputati o rei di delitti non pregiudizievoli per la onorabilità ed il prestigio della personalità degli interessati » (1103).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno.* Rispondo all'interrogazione che ha presentato il senatore Asaro. Premetto che si tratta di una vicenda locale, cioè di Mazara del Vallo che credo sia la sua città o il suo collegio, quindi ha una caratteristica locale ed una limitazione locale.

Il senatore Asaro ha chiesto di interrogare il Ministro dell'interno per sapere come sarebbe tutt'ora in servizio un funzionario, marescialli ed agenti di pubblica sicurezza e della Arma dei carabinieri denunciati per dei reati, ed ha precisato.

A mia volta preciso: il commissario di pubblica sicurezza Giuseppe Mannino, il brigadiere Luigi Tulumello, l'applicato di pubblica sicurezza Nicolò Carta, in servizio presso l'ufficio distaccato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo, dopo sei anni dai fatti, sono stati denunciati dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani nell'ottobre del 1956 per il reato di omissione e cioè per aver omesso di dare comunicazione all'Autorità giudiziaria di fatti svoltisi nella giurisdizione dell'ufficio, nel corso del quale due persone, poi riconciliate, si erano provocate reciprocamente lievi lesioni.

Per tali motivi e circostanze, per i quali, dopo denuncia, il Ministero dell'interno dispose anche un'approfondita inchiesta amministrativa, non è stato finora ritenuto necessario adottare alcun provvedimento cautelativo (il che rientra nella facoltà discrezionale del Ministro) nei riguardi dei predetti, in attesa dello esito dell'azione penale, data anche la particolare natura del reato, e considerato che buona parte delle imputazioni ascritte sono estinte, o per prescrizione o per amnistia, che in effetti comunque le imputazioni stesse non configurano che reati di natura colposa. Ad ogni modo, assicuro l'onorevole interrogante che, a procedimento penale concluso, l'Amministrazione si riserva di esaminare le circostanze dal punto di vista di eventuali, contestabili responsabilità disciplinari.

Il maresciallo Fasano e l'appuntato Liparodi dell'Arma dei carabinieri, già in servizio presso la stazione dell'Arma a Mazara del Vallo, vennero denunciati all'Autorità giudiziaria per la morte in camera di sicurezza del detenuto La Rosa...

ASARO. Non detenuto.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno...* del fermato, dell'arrestato, denunciato per il reato di estorsione, un reato molto comune nella provincia di Trapani, nel quadro delle operazioni

svolte per la repressione del banditismo siciliano. Il maresciallo Fasano venne assolto in istruttoria, l'appuntato Liparodi è stato assolto in giudizio per non aver commesso il fatto. Il relativo procedimento è tutt'ora pendente, sul ricorso prodotto in appello, pertanto, tenuto anche conto delle intervenute decisioni assolutorie, il Ministro dell'interno si riserva ove le sentenze fossero modificate, di promuovere eventuale procedimento disciplinare, dopo che la modifica stessa sia avvenuta.

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ASARO. Sento il dovere di ringraziare l'onorevole Ministro, il quale ha voluto accogliere la mia preghiera rispondendomi così sollecitamente. Espresso questo mio ringraziamento, però, devo, con altrettanto vivo sentimento, dire che l'onorevole Ministro, stando a quello che ci ha dichiarato poco fa, risulta pessimamente informato su quelli che sono gli argomenti della mia interrogazione.

Io potrei senz'altro, con perplessità e preoccupazione, dire che non sono soddisfatto, però la questione è talmente grave, il motivo di questa mia insoddisfazione è talmente fondato, che io desidero, questi motivi e questa preoccupazione farli rilevare da impressionanti precisazioni che farò in contrasto con le informazioni che sono state date all'onorevole Ministro. Ripeto che di questo non intendo fargli completamente torto, perchè, anche in considerazione della sollecitudine con la quale ha raccolto le informazioni, è spiegabile che tali informazioni siano non soltanto errate, ma anche incomplete.

Anzitutto debbo rilevare che io indicavo non soltanto quei due casi, ma pure un terzo caso che riguardava un altro lavoratore che è morto a Gibellina.

Io non posso dichiararmi soddisfatto, e chiedo alla sua cortesia, signor Presidente, di consentirmi di esprimere i motivi della mia insoddisfazione, anche se ciò richiederà qualche minuto di più di quanto prescrive il Regolamento.

Con la mia interrogazione innanzitutto intendeva porre il quesito se il Ministro, di fronte a dei casi in cui dei funzionari, ai quali sono affidati compiti di così grande delicatezza, siano stati colpiti da sentenza di rinvio a giudizio per

reati sostanzialmente gravi — e non come risultano al Ministro — ritenga di tenere quei funzionari ancora in servizio. Poi citavo dei casi che mi permettono di ricordare.

Il bracciante La Rosa non era detenuto perchè imputato di estorsioni: era stato chiamato per fare delle testimonianze circa lettere di estorsione che aveva ricevuto il suo principale mugnaio. Il bracciante La Rosa è entrato la sera nella sede del nucleo mobile di Polizia; l'indomani mattina, quando i famigliari sono andati a portargli da mangiare, si sono sentiti rispondere che non era necessario perchè il loro parente sarebbe stato rilasciato di lì a qualche ora e sarebbe tornato a casa. Invece in quel momento, da ben tre ore, il bracciante La Rosa era cadavere al cimitero.

Onorevole Ministro, non è vero che quegli agenti siano stati assolti, perchè il processo continua: anzi oggi c'è stata la settima udienza davanti al tribunale di Trapani. Gli agenti Liparoti, Fasano ed altri sono sotto processo perchè imputati di omicidio preterintenzionale, di violenze e percosse, e non dei motivi che ha detto l'onorevole Ministro.

L'altro caso riguardava il contadino di Gi bellina anche lui prelevato dai carabinieri la sera e l'indomani mattina depresso cadavere al cimitero con la testa fracassata.

In quanto poi al caso del Commissario Mannino, non è neanche vero che la denuncia sia stata fatta per omissione di atti: la denuncia è stata fatta per occultamento di reato e per soppressione di corpi di reato.

È veramente preoccupante ed impressionante che il capo di un Dicastero, che deve vigilare su questo settore della vita pubblica, sia tanto malamente informato di questioni così delicate e preoccupanti.

Pertanto confermo la mia insoddisfazione.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Il Senato impegna il Governo

a presentare un disegno di legge che istituisca un Alto Commissariato per l'Aviazione

civile alle dipendenze della Presidenza del Consiglio con piena e specifica competenza in materia di Aviazione civile e al quale siano attribuiti i mezzi necessari per lo svolgimento di una politica aviatoria rispondente agli interessi e ai bisogni della Nazione (27).

CARBONI, CORNAGGIA MEDICI, CADORNA.
ANGELILLI, SANTERO, DE BOSIO,
CERULLI IRELLI, TURANI, CANEVARI,
BRACCESI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se si intenda o meno disporre la costruzione dei Cantieri Navali di Baia e ciò perchè sia conosciuto chiaramente il pensiero del Governo eliminando incerte e contraddittorie notizie che determinano un giustificato, vivo malcontento (1106).

CERABONA.

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali misure intende adottare per metter fine alla ridda di contrastanti notizie che vengono diffuse da organizzazioni politiche e sindacali sulla costruzione o meno di nuovi grandi cantieri navali a Baia, in provincia di Napoli; e per sapere se il Ministro intende favorire questi progetti che tante speranze hanno sollevato nelle popolazioni lavoratrici della zona flegrea afflitte dalle gravi condizioni economiche in cui versano le industrie e tutta l'economia locali (1107).

VALENZI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non crede necessario che il Governo ufficialmente dica il suo pensiero sulla costruzione dei nuovi cantieri navali a Baia (provincia di Napoli) attorno ai quali si è scatenata una serie di diverse e contrastanti notizie che tengono in viva agitazione non solo le

masse lavoratrici ma tutti i ceti della popolazione della zona flegrea (1108).

PALERMO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere i motivi per i quali non viene istituita in Acri (Cosenza) una direzione didattica, indispensabile per la vastità del territorio nel quale sono sparse oltre 100 scuole.

Attualmente Acri fa parte della direzione didattica di Luzzi, sovraccarica di lavoro e comprendente anche le scuole del comune di Bisignano (1109).

DE LUCA Luca.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quale è stato l'ammontare complessivo delle varie sottoscrizioni per le famiglie delle vittime della sciagura di Marcinelle e quanto a tutt'oggi risulta che sia stato distribuito ad ogni famiglia (2849).

BUSONI.

Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle finanze, premesso che Stati a noi vicini, i quali si sono trovati in peggiori condizioni del nostro in tema di rifornimenti petroliferi come riflesso della crisi di Suez, già hanno provveduto alla riduzione del prezzo della benzina, domando di conoscere se non ritengano opportuno di disporre analoga riduzione del prezzo al pubblico nella misura ante crisi.

Ad avviso dell'interrogante il provvedimento restrittivo con carattere di provvisorietà non dovrebbe avere più ragione di esistere. Infatti il Canale è ormai transitabile alle navi cisterna; gli oleodotti Siriani forniscono nuovamente forti disponibilità; le scorte italiane del greggio sono state urgentemente ricostituite per colmare le carenze riscontrate nei depositi delle raffinerie al momento dell'incidente internazionale.

Se, in ogni modo, non ritengano — qualora l'aumento delle 14 lire-litro dovesse perdurare fino a quando le compagnie non saranno integralmente rimborsate delle somme anticipate

per sostenere le maggiorazioni dei noli determinate dalla crisi di Suez — che tale aumento debba essere sopportato anche dalle compagnie petrolifere e non esclusivamente, come in atto, dall'automobilista italiano (*Già interr. orale n. 1100*) (2850).

BOSIA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per cui da parte del Commissario Generale del Governo del Territorio di Trieste da lui dipendente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954, non è stato dato corso dall'ottobre 1954, nei confronti dei dipendenti dell'ex Governo Militare Alleato alle domande di promozione dei qualificati per titolo e competenze; non sono stati ripristinati i periodici aumenti di stipendio (scatti) bloccati sin dall'ottobre 1954 e corrisposti gli arretrati maturati; non sono state pagate le ore di lavoro in più delle 38 settimanali; non sono stati pagati i 10/12 della gratifica natalizia; non sono state conglobate le percezioni dei dipendenti ex-Governo militare alleato e aumentate le stesse secondo quanto è avvenuto nel campo dell'industria metalmeccanica al cui trattamento economico è ancorato quello dei dipendenti ex-Governo militare alleato; non è stato ripristinato il fondo finanziamenti.

In particolare chiede di essere informato sui provvedimenti che si ritiene utile prendere per avviare a sistemazione definitiva la posizione del personale assunto dal cessato Governo militare alleato nel Territorio di Trieste (2851).

PELLEGRINI.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 4 aprile 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 4 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione (1679).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitoli d'onori e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954 (1693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 (1856).

4. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al Titolo II dell'« Agricultural trade Development and Assistance Act » del 1954 (1857).

5. Adesione alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della Convenzione stessa (1858).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso Scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 (1861).

7. Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi Scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955 (1868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Delega al Potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

10. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

11. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

12. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

13. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

14. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

15. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

16. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

17. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

18. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

519ª SEDUTA

DISCUSSIONI

3 APRILE 1957

19. } SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6º Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

20. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

21. MONTAGNANI ed altri. Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti